

IVRIS ANTIQVI HISTORIA

AN INTERNATIONAL JOURNAL

ON ANCIENT LAW

Direttore

GIANFRANCO PURPURA

Comitato scientifico

ROGER S. BAGNALL

FELICE COSTABILE

GIOVANNI GERACI

MICHEL HUMBERT

LUIGI LABRUNA

ARRIGO DIEGO MANFREDINI

MATTEO MARRONE

GIOVANNI NEGRI

BERNARDO SANTALUCIA

RAIMONDO SANTORO

BERNARD H. STOLTE

JULIA VELISSAROPOULOS KARAKOSTAS

WOLFGANG WALDSTEIN

Comitato di redazione

SALVATORE SCIORTINO

MONICA DE SIMONE

★

«Iuris Antiqui Historia» is an International Peer Reviewed Journal.

The eContent is Archived with *Clockss* and *Portico*.

IVRIS ANTIQVI HISTORIA

AN INTERNATIONAL JOURNAL
ON ANCIENT LAW

6 · 2014



PISA · ROMA
FABRIZIO SERRA EDITORE
MMXIV

Amministrazione e abbonamenti
FABRIZIO SERRA EDITORE
Casella postale n. 1, succursale n. 8, I 56123 Pisa,
tel. +39 050542332, fax +39 050574888

I prezzi ufficiali di abbonamento cartaceo e/o *Online* sono consultabili
presso il sito Internet della casa editrice www.libraweb.net.

*Print and/or Online official subscription rates are available
at Publisher's web-site www.libraweb.net.*

Uffici di Pisa: Via Santa Bibbiana 28, I 56127 Pisa,
tel. +39 050542332, fax +39 050574888, fse@libraweb.net

Uffici di Roma: Via Carlo Emanuele I 48, I 00185 Roma,
tel. + 39 06 70493456, fax + 39 06 70476605, fse.roma@libraweb.net

Autorizzazione del Tribunale di Pisa n. 6 del 3/4/2009
Direttore responsabile: Fabrizio Serra

Sono rigorosamente vietati la riproduzione, la traduzione, l'adattamento, anche parziale o per estratti, per qualsiasi uso e con qualsiasi mezzo effettuati, compresi la copia fotostatica, il microfilm, la memorizzazione elettronica, ecc., senza la preventiva autorizzazione scritta della
Fabrizio Serra editore®, Pisa · Roma.

Proprietà riservata · All rights reserved

© Copyright 2014 by *Fabrizio Serra editore*, Pisa · Roma.
Fabrizio Serra editore incorporates the Imprints *Accademia editoriale*,
Edizioni dell'Ateneo, *Fabrizio Serra editore*, *Giardini editori e stampatori in Pisa*,
Gruppo editoriale internazionale and *Istituti editoriali e poligrafici internazionali*.

Stampato in Italia · Printed in Italy

www.libraweb.net

ISSN 2035-4967
ISSN ELETTRONICO 2035-6161

SOMMARIO

STVDIA

- MARIA VIRGINIA SANNA, *Dal ius vitae ac necis di una lex regia al ius occidenti della lex Iulia de adulteriis. Note e interrogativi* 11
- ARMANDO TORRENT, *El binomio capital-trabajo en el pensamiento jurisprudencial clásico: la conventio cum aurifice (Gayo 3.147) y el fundamento económico para su calificación contractual* 37
- ARMANDO TORRENT, *Fraudes contables de societates publicanorum. Cic. in Verrem 2.2.71.173* 57
- MARIO VARVARO, *Le prime trascrizioni del palinsesto di Gaio e il presunto «mistero» delle schede veronesi (BCapVr, Cod. DCCCIX)* 77

NOTAE

- DANILO CICERO, *Per un'analisi dei contratti di misthoproasia* 113
- GIOVANNA DANIELA MEROLA, *Giurisdizione procuratoria nella lex portus Asiae?* 145
- RENATA SCHIAVO, *Rapporti morali e giuridici tra viventi e defunti nell'Egitto faraonico* 153
- JOSEPH GEORG WOLF, *Eine Heiratserlaubnis* 163

LECTVRAE

- VALERIO MASSIMO MINALE, *Legislazione imperiale e manicheismo da Diocleziano a Costantino. Genesis di un'eresia (Massimiliano Diliberto Paulsen)* 173

PER UN'ANALISI DEI CONTRATTI DI MISTHOPRASIA

DANILO CICERO

ABSTRACT

The author deals with three unknown and mysterious Egyptian papyri (Pap. Lond. III, 1164 h, BGU IV 1157, P. Oxy XVII 2136), which are dated from the 1 b.C. to the III a.d. His idea is that these documents prove the use of the contract of *misthoprasia* for the fulfillment of the *munera* for the *annona*. He demonstrates that this papyri contain a sort of long-term agreement, used to optimize the liturgical public service.

KEY WORDS

Misthoprasia; annona; munera.

IL tema che si intende affrontare in questo articolo riguarda l'analisi di un particolare tipo di contratto, la *misthoprasia*, di cui troviamo finora in tutto tre testimonianze papirologiche¹ collocate dal punto di vista temporale tra la fine del I sec. a.C. e il III d.C. Grande, infatti, appare l'interesse suscitato da tale negozio, non soltanto per la sua singolarità, ma anche per le difficoltà di interpretarne l'esatto valore giuridico.

A tal proposito, bisogna evidenziare che l'argomento è stato oggetto di ampio studio in letteratura, che è pervenuta a conclusioni diverse in merito all'esatta qualificazione giuridico-economica² del negozio, contribuendo a creare quasi un 'enigma' in riferimento alla *misthoprasia*.

¹ Tra questi è possibile citare: BGU IV, 1157 (27-26 a.C.-10 a.C.) e 1179; Pap. Lond. III, 1164 h (212 d.C.); Pap. Oxy. XVII, 2136 (291 d.C.).

² A titolo meramente esemplificativo e senza alcuna pretesa di completezza, è possibile ricordare: R. DE RUGGIERO, *Locazione fittizia di una nave in un papiro greco-egizio dell'anno 212 d.C.*, «BIDR», XX, 1908, pp. 48-76, il quale ipotizza che l'intenzione del venditore è quella di celare la vendita in un contratto di locazione, che lo farà apparire dal punto di vista giuridico, come proprietario della nave e gli consentirà di continuare a godere di privilegi ed immunità; di contrario avviso V. ARANGIO RUIZ, *Rivista di papirologia giuridica*, «BIDR», XXIV, 1911, pp. 209-211, il quale è contro la tesi della finzione ed evidenzia le somiglianze con l'enfiteusi. Sebbene d'accordo con la qualifica di atto fittizio V. MODICA, *Introduzione allo studio della papirologia giuridica*, Palermo, 1914, pp. 155-157, ne individua lo scopo nel tentativo da parte del *navicularius* di sottrarsi al *munus* gravante sui privati, possessori di navi. V. ARANGIO RUIZ, *Lineamenti del sistema contrattuale nel diritto dei papiri*, Milano, 1928, pp. 52 sgg., modifica in parte l'opinione precedente, affermando che il negozio rappresenta una vera e propria alienazione, a metà tra vendita privata e concessione enfiteutica a titolo oneroso; S. SOLAZZI, *La definizione dell'armatore in D. 14, 1, 1, 15 e la locazione perpetua della nave*, «Riv. Dir. Navig.», 1943-48, pp. 9-14, inoltre, parla di locazione reale, stipulata per mantenere i privilegi che derivano dalla proprietà della nave: pp. 71-78; F. PRINGSHEIM, *The greek law of sale*, Weimar, 1950, pp. 262-265 evidenzia prevalentemente le somiglianze con i contratti di epoca ellenistica; M. ROSTOVZEV, *Storia economica e sociale dell'impero romano*, Oxford, 1967, pp. 186 sgg., come si sosterrà *infra*, pone l'accento sui riflessi pubblicistici del possesso delle navi e sul rapporto tra *navicularii* e "stato"; O. MONTEVECCHI, *La papirologia*, Torino, 1973, p. 212, classifica tale contratto tra le compravendite, in quanto unica forma di alienazione possibile, poiché il possesso delle imbarcazioni risulta vincolato e dipendente dall'ordinamento imperiale; J. VELISSAROPoulos, *Les nauclères grecs*, Paris, 1980, p. 278, individua in questo contratto gli elementi dell'*affrètement*

1.

La prima delle tre testimonianze che si intendono qui esaminare è Pap. Lond. III, 1164 h¹ (212). Si tratta di un documento egiziano del 212 d.C. che riproduce un atto di presunta locazione per sessanta anni di una nave greca (πλοῖον Ἑλληνικόν), stipulato per un'unica somma complessiva di ottomila dracme, delle quali le prime seimila furono pagate al momento della consegna e le restanti successivamente.

Tale atto appare denominato dagli stessi contraenti come locazione-vendita, definizione che appare nuova anche nel linguaggio giuridico greco-egizio.² La peculiarità del documento non sta dunque soltanto nella novità dell'oggetto cui si riferisce,³ ma anche nella difficoltà di interpretarne il valore giuridico, essendo di fronte ad una evidente contraddizione logica tra la veste esteriore del negozio e le sue finalità sostanziali, naturalmente con riferimento alle nostre moderne prospettive sistematiche.

All'apparenza, infatti, tanto la forma che la terminologia usata nel documento potrebbero far pensare ad un affitto (*locatio conductio*). In particolare, i due contraenti parlano di locazione (μεμισθωμαί), di conduttore (μεμισθωμένος) e di mercede (φόρου τοῦ συμπεφωνημένου, φόρων).⁴

coque-nue riferito ad una nave non allestita o fornita di armamento incompleto, l'autrice inoltre ne fa risalire l'origine all'epoca lagide; G. PURPURA, *Misthopsiai ed exercitores*, «AUPA», XL, 1988, pp. 5-27, sostiene che si tratti di una *locatio per aversionem ad tempus*, caratterizzata da un duplice regime di responsabilità; L. DE SALVO, *Economia privata e pubblici servizi nell'impero romano. I corpora naviculariorum*, Messina, 1992, p. 115, 304 nt. 24, infine, lo descrive come una specie di appalto a lungo termine, dietro pagamento di una data somma.

¹ Tale papiro fa parte del vol. III dei *Greek Papyri in the British Museum* edito a Londra da Kenyon e Bell. Il n. 1164 è un rotolo composto da dieci documenti originali e diversi, disposti in ordine di data, ovvero il 15 aprile del 212 d.C. (mese Pharmouthi dell'anno 20 di Caracalla). Essi rappresentano una copia dei registri del banchiere Anoubion di Antinoupolis (che aveva annotato all'inizio di ogni atto il giorno, il nome delle parti e l'importo percepito), al quale era stato demandato il pagamento delle somme indicate nel documento. Seguendo l'attenta descrizione di DE RUGGIERO, *Locazione fittizia*, cit., p. 55, le parti contrattuali nel Pap. Lond. III, 1164 h sono «Pbecis, proprietario dell'imbarcazione, ed Harmiryimius, il quale prende dal primo in affitto il battello per il periodo di 60 anni e per la corrisposta somma complessiva di un talento e duemila dracme (pari a 8000 dracme) e paga all'atto per mezzo della banca di Anoubion il talento, riservandosi di sborsare le residuali duemila dracme appena sarà giunto a Panopoli (che è il luogo di origine di Pbecis) ed avrà ricevuto il ναυπηγικόν (i documenti che si riferiscono alla costruzione della nave) e tutte le altre sicurtà, perché la nave e i suoi diritti possano passare ad Harmiryimius». Per il pagamento delle restanti somme, le parti si scambiano una promessa di pagamento futuro. Al conduttore nel frattempo viene consegnata la nave che è ancorata nel porto di Antinoupolis, accordando nei suoi confronti la facoltà di goderne e disporne, senza che né il locatore né gli eredi potessero mai impugnare il negozio o promuovere giudizio circa i diritti trasferiti ad Harmiryimius e ai suoi eredi. Nel caso in cui qualcuno avesse contravvenuto a queste clausole o non avesse prestato idonea garanzia, l'eventuale impugnativa sarebbe rimasta inefficace ed il soggetto inadempiente avrebbe dovuto pagare al locatore ed ai suoi aventi causa il doppio della mercede con l'aggiunta delle spese e dei danni. Inoltre la *misthopsia* continuerà a produrre i suoi effetti. Alla fine del documento si possono distinguere le sottoscrizioni delle parti con un breve riassunto dell'intero atto e la firma dello scrivano Sarapione. Per ragioni di brevità non sarà possibile inserire il testo, pertanto si rimanda a IDEM, *Locazione fittizia*, cit., pp. 50-52 ed alla descrizione presente in <http://papyri.info>.

² Di contrario avviso sembra essere ARANGIO RUIZ, *Rivista*, cit., p. 210, il quale sostiene che la denominazione di *misthopsia* sia un termine tecnico comune nel linguaggio commerciale per designare una determinata tipologia di contratti usati sulle navi mercantili già nell'età augustea.

³ Cfr. DE RUGGIERO, *Locazione fittizia*, cit., p. 49 secondo cui la quasi totalità dei papiri riguardanti navi si riferiscono ad atti di carico, ricevute ed atti di imbarco relative al trasporto di derrate alimentari, quali grano, orzo, frumento. In particolare, con riferimento all'epoca precedente tolemaica Pap. Petr. II, 20, 47; III, 36 b; Hibeh Pap. I, 39, 82, 98, 100, 156.

⁴ MODICA, *Introduzione allo studio della papirologia*, cit., p. 156.

D'altra parte, però, numerosi appaiono gli elementi che inducono l'interprete a propendere verso una *emptio venditio*.

Innanzitutto, la durata inconsueta della locazione in questione (per ben 60 anni), rende quasi impossibile la restituzione della nave alla scadenza del termine.¹ Tra l'altro, seguendo alcuni interpreti, nessuno degli svariati contratti di locazione pervenuti attraverso i papiri presenta una durata simile a quella esaminata. Tale termine era sovente di uno, tre anni e molto di rado giungeva fino a sei anni.²

Al riguardo, una parte della dottrina ha pensato di potere accostare un contratto come quello da noi esaminato alla locazione perpetua.³ Tale impostazione, tuttavia, non appare riflettere quanto si evince dal testo, in quanto la *locatio in perpetuum* si basa sulla corresponsione periodica della mercede che può interrompersi per iniziativa del solo conduttore in seguito a sospensione di tale pagamento e non per volontà di entrambe le parti,⁴ mentre la fonte esaminata testimonia l'anticipo quasi in un'unica soluzione del canone, facendo trasparire un evidente riferimento alle caratteristiche tipiche di una *locatio ad tempus*⁵ ed evidenziando una chiara contrapposizione con la qualifica di locazione perpetua.⁶

Inoltre, le illimitate facoltà di disposizione del bene accordate al conduttore risultano certamente non appartenere alla categoria del semplice affitto, ma piuttosto a quella di una vera e propria vendita. In particolare, al concedente è permesso di usare e fruire della nave (*καταείν*), di tenerla in qualità di proprietario (*κυριεύειν*)

¹ DE RUGGIERO, *Locazione fittizia*, cit., pp. 56 sgg.

² E. COSTA, *Le locazioni dei fondi nei papiri greco-egizi*, «BIDR», XIV, 1902, pp. 54-55; G. GENTILI, *Degli antichi contratti d'affitto*, «Studi it. di fil. class», XIII, Firenze, 1905, p. 291. Secondo MONTEVECCHI, *La papirologia*, cit., pp. 215 sgg. Nei contratti di *misthosis* la durata della locazione è in genere breve sia per l'età tolemaica, in cui essa è quasi sempre di un anno, eccezionalmente due, tre, cinque, sette, sia per quella romana, in cui molti affitti sono annuali ma se ne possono trovare anche alcuni per due, tre, quattro, cinque anni e raramente anche di più. Nei testi romani, infatti, si possono trovare termini di cinque anni per i fondi rustici (D. 45.1.89) e da uno a cinque anni per quelli urbani. Sarà soltanto in età bizantina, ovvero dal v sec. circa in avanti, che entrerà in uso anche l'affitto per un periodo determinato, a discrezione della volontà del locatore. Al riguardo si vedano: PSI, I, 34 del 397 d.C. e P. Strasb., II, 148.

³ Cfr. SOLAZZI, *La definizione*, cit.; in questo caso l'autore equiparando il lungo termine in questione alla locazione perpetua, in virtù del riferimento che ad essa (ovvero alla *locatio navis in perpetuum*) si compie in D. 14.1.1.15 (Ulp. 28 *ad ed.*), giustifica la presunta scomparsa di tale contratto nelle fonti giustiniane in seguito alla fine della concessione dei privilegi per i *navicularii* che non fossero anche proprietari delle navi poste al servizio dell'annona, ed inoltre prende in considerazione quale motivo utile per dimostrare la veridicità di una *locatio in perpetuum* con canone anticipato, il fatto che le controparti lo avessero quantificato in proporzione alla presunta durata della nave.

⁴ La locazione in perpetuo quindi non indica l'assenza di un termine, bensì il carattere di irrevocabilità del contratto, che non può cessare fino a quando il conduttore non interrompa il pagamento della *vectura*. Dello stesso avviso sembra essere S. LONGO, *Locare "in perpetuum". Le concessioni in godimento di ager municipalis*, Torino, 2012, p. 98, la quale, parlando della locazione municipale con riferimento a Gai. 3.145, afferma che poteva interrompersi esclusivamente per volontà unilaterale del *colonus* conduttore, che ad ogni scadenza periodica, resosi adempiente con il pagamento del *vectigal*, poteva costantemente decidere se abbandonare il proprio fondo, terminando in tal modo il rapporto locativo in vigore con il *municipium*-locatore. Di contrario avviso DE RUGGIERO, *Locazione fittizia*, cit., p. 59, secondo cui l'espressione "*vel in perpetuum*" si riferisce all'assenza di termine, come risulta da C. 4.65.10 in cui si fa riferimento alla *conductio perpetua* (senza termine) e *conductio temporalis* (con termine prefissato). In C. 11.70.3 si parla invece di *conductores perpetuarii*.

⁵ A tal proposito si veda PURPURA, *Misthoprasiai*, cit., pp. 13 sgg.

⁶ L'anticipo della mercede in un'unica soluzione risulta anche da Pap. Oxy. xvii, 2136, ll. 7 e 16 (291 d.C.). Ciò attesta l'uso di negozi dotati di tali caratteristiche anche alla fine del III sec. d.C., ben ottanta anni dopo rispetto al Pap. Lond. III, 1164 h.

sia nell'immediato che in perpetuo (ἀπό τοῦ νῦν εἰς τὸν αἰεὶ χρόνον), di averne l'amministrazione (διοικεῖν), di disporne (ἐπιτελεῖν) senza alcuna limitazione (ὡς ἐὰν αἰρῶνται τρόπον ἀνεμποδίστως), di affittarla (μεταμισθοῦν), equipaggiarla (ναυτολογεῖν), percepire tutti i proventi (ἐκλέγεσθαι τὰ ἐξ αὐτοῦ περιγεγνημένα πάντα) e persino la facoltà di comporre e scomporre la nave o di eseguire sulla stessa tutti gli ammodernamenti e mutamenti che riterrà utili¹ (λύειν καὶ μεταρρυθμίζειν).² Tra questi poteri, in special modo quello di λύειν καὶ μεταρρυθμίζειν (effettuare ammodernamenti, riparazioni) nei contratti di locazione ordinaria rappresenta invece un onere del locatore.³

All'interno del contratto è altresì presente una clausola di garanzia riconosciuta al conduttore ed ai suoi eredi (τῆς βεβαιώσεως διὰ παντός πρὸς πᾶσαν βεβαίωσιν ἐξακολουθούσης τῷ Πβήκει καὶ τοῖς παρ' αὐτοῦ οὐς καὶ μὴ ἐπελεύσεσθαι κ. τ. λ.). Anche questo elemento, che secondo parte della dottrina potrebbe rappresentare la prestazione della garanzia evizionale in applicazione della *stipulatio duplae*,⁴ non sembra tuttavia essere tipico delle locazioni.

Considerando invece altri due aspetti, ovvero l'assenza di ogni convenzione circa la restituzione del bene alla scadenza della μισθωπρασία e quella relativa al pagamento in un unico prezzo complessivo da corrispondere integralmente e non in canone periodico,⁵ essi non sembrano rappresentare elementi decisivi per far propendere verso una qualificazione del documento come compravendita.

Nel primo caso, infatti, la clausola relativa alla restituzione, anche se non molto diffusa, risulta anche nel regime delle stesse locazioni, sia in quelle con termini prestabiliti (εἰς ἔτη; ἀπό τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους), sia in quelle con restituzione fissata secondo l'arbitrio del locatore (ἐπὶ χρόνον ὅσον βούλει).⁶

Nel secondo, inoltre, la stipulazione del pagamento in un'unica soluzione sembra riflettere quanto stabilito in un frammento di Ulpiano.⁷ La mercede, infatti, anche se in maniera eccezionale, può essere fissata integralmente *per aversionem*; essere cioè corrispondente ad una somma unica relativa all'intero periodo preso in considera-

¹ SOLAZZI, *La definizione*, cit., p. 74.

² Secondo DE RUGGIERO, *Locazione fittizia*, cit., p. 58, queste rappresentano clausole proprie della compravendita. Di contrario avviso è invece MODICA, *Introduzione allo studio della papirologia*, cit., p. 156, che invece ritiene si tratti di un atto fittizio.

³ Sembra non condivisibile quanto affermato da SOLAZZI, *La definizione*, cit., p. 74, secondo cui parte dei poteri eccedenti la disciplina ordinaria (κυριεύειν, ἐπιτελεῖν περὶ αὐτοῦ ὡς εἰς; ἢ αἰρῶνται τῶν ἀνεμποδίστως) riconosciuti al conduttore sono dovuti alla scarsa finezza espositiva del notaio. In questo contratto, invece, l'obbligo di mantenere il bene nello stato che ne permetteva al conduttore il godimento non gravava sul locatore come nella locazione ordinaria. Nei contratti di affitto dei terreni ad es. persino gli oneri fiscali riguardanti il fondo erano a carico del proprietario e non del locatario, come descritto da MONTEVECCHI, *La papirologia*, cit., p. 216.

⁴ DE RUGGIERO, *Locazione fittizia*, cit., p. 58; IDEM, *I papiri greci e la stipulatio duplae*, «BIDR», XIV, pp. 108 sgg. Secondo l'autore questa applicazione della *stipulatio duplae* si riscontra spesso nei contratti greco-egizi di vendita. L'autore sembra trovare conferma di ciò nella convenzione con cui il locatore s'impegna a pagare il doppio della somma ricevuta.

⁵ Fatta eccezione, in questo caso, per le restanti duemila dracme, il cui pagamento sarà stato probabilmente di poco successivo alla stipulazione del contratto.

⁶ Secondo DE RUGGIERO, *Locazione fittizia*, cit., p. 58 nt. 3, «la clausola, quando ricorre, è del tenore: καὶ μετὰ τὸν χρόνον παραδώσω e simili». Cfr. inoltre GENTILI, *Degli antichi contratti*, cit., p. 291.

⁷ D. 14.1.1.15 (Ulp. 28 ad ed.): *Exercitorem autem eum dicimus, ad quem obventiones et reditus omnes perveniunt, sive is dominus navis sit sive a domino navem per aversionem conduxit vel ad tempus vel in perpetuum.*

zione.¹ L'*aversio*, infatti, denota in maniera specifica sia il caso in cui la mercede è determinata in un'unica somma in rapporto al periodo di tempo stabilito nella *locatio*,² sia la locazione in blocco di più beni o di più opere a fronte della corresponsione di un'unica *vectura*.³ Tuttavia, a rimarcare proprio il carattere non usuale di tali modalità di pagamento, i papiri di epoca romana indicano che per il canone in denaro possono essere fissate più rate di scadenza nell'anno o a volte sono menzionate altre somme da corrispondere al locatore.

Alla luce di quanto su esposto, la *misthoprasia* del Pap. Lond. III, 1164 h (212), mutuando gli elementi tipici stabiliti da Ulpiano in D. 14.1.1.15, sembra configurarsi come *locatio per aversionem ad tempus*.⁴

A tal riguardo, giova adesso procedere all'esposizione dei possibili motivi che hanno portato all'uso di un contratto inconsueto, com'è quello appena esaminato, ed in particolare all'esborso anticipato ed in un'unica soluzione dell'intera mercede.

A tal proposito, diverse e composite sono state le soluzioni proposte dalla dottrina.

In particolare, secondo Arangio Ruiz,⁵ il quale modifica parzialmente quanto espresso in precedenza,⁶ tale contratto non rappresenta né una finzione né un negozio avente i caratteri della enfiteusi, bensì una vera e propria alienazione, la quale, anche se modellata sulle concessioni enfiteutiche di terre pubbliche, risulta tuttavia paragonabile da un lato alla vendita privata e dall'altro alla trasmissione a titolo oneroso del diritto enfiteutico.⁷ L'autore, inoltre, concludendo il proprio argomentare su

¹ Cfr. DE MARTINO, s.v. *exercitor*, in *NNDI*, VI, Torino, 1960, p. 1089, il quale afferma, che nel caso in cui l'*exercitor navis* non proprietario della imbarcazione prenda in affitto la nave per un viaggio solo o per più viaggi, tale locazione deve essere *per aversionem*, ovvero in blocco, per intero, in modo tale che tutto il reddito della gestione appartenga all'armatore. Tale stipulazione, riprendendo un testo di Paolo, D. 14.2.10.2 (Lab. 1, *pith. a Paulo epit.*), può avvenire per un solo viaggio e si potrà distinguere tra *locatio per aversionem* della nave, in cui il *pretium* è unitario, e la *locatio* per il trasporto di duemila anfore, nel qual caso la mercede sarà stabilita e corrisposta in rapporto ai singoli beni trasportati. Di contrario avviso appare DE RUGGIERO, *Locazione fittizia*, cit., p. 59 secondo il quale appare veramente inammissibile che tutte le mercedi di sessanta anni fossero soddisfatte in anticipo, poiché nelle locazioni appare diffuso l'uso del canone periodico. In particolare, nei papiri, per le *locationes* dei fondi rustici le somme sono corrisposte in annualità. Per la locazione di una nave per intero si veda anche D. 14.2.10.2 (Lab. 1, *pith. a Paulo epit.*): *immo si aversione navis conducta est, pro duobus milibus debetur merces: si pro numero impositarum amphorarum merces constituta est, contra se habet: nam pro tot amphoris pretium debes, quot portasti*. Secondo l'autore, sono presenti nel Digesto anche casi di *vendita fatta aversione* [D. 18.1.62.2 (Mod. 5 reg.); 18.1.35.5 (Gai. 10 ad ed. prov.)].

² Un corrispondente esempio, riguardante però gli edifici, si può trovare in D. 19.2.35 pr. (Afr. 8 *quaest.*): *Si aversione insulam locatam dominus reficiendo, ne ea conductor frui possit, effecerit*.

³ Cfr. ad esempio D. 14.2.10.2 (Lab. 1, *pith. a Paulo epit.*).

⁴ Cfr. al riguardo PURPURA, *Misthoprasiai*, cit., p. 14.

⁵ ARANGIO RUIZ, *Rivista*, cit., pp. 209 e 211. Secondo l'autore, in quest'epoca, i contratti di alienazione si presentano, sia in relazione a cose oggetto di proprietà, sia in relazione a crediti. Sia come nel nostro caso, riguardo al possesso di navi mercantili.

⁶ ARANGIO RUIZ, *La struttura del diritto sulla cosa altrui in diritto romano (continua)*, «AG», LXXXI, 1908, pp. 87 sgg. (= *Scritti*, I, Camerino, 1974, pp. 219 sgg.).

⁷ L'autore sembra interpretare il contratto in esame come trasmissione a titolo oneroso del diritto enfiteutico, nel quale la facoltà attribuita al conduttore di comporre e scomporre la nave (*λύειν καὶ μεταρρῶμιζεν*) e di eseguire tutti gli ammodernamenti e mutamenti utili, sembra configurare un diritto paragonabile a quello dell'usufruttuario di cose composte e dell'enfiteuta. Tuttavia, lo stesso autore corregge la precedente impostazione, quando afferma che l'atto ha lo scopo di trasmettere tutti i poteri che il diritto concede ai *navicularii* privati. Questa *misthoprasia* quindi non era costitutiva di diritti su cosa altrui, e pertanto appare inverosimile il suo accostamento a contratti che conferivano diritti reali. Tuttavia, premessi

tale negozio, ne riconnette l'origine ad un probabile principio che conferiva allo stato romano il dominio eminente su tutte le navi.

Anche Rostovtzev¹ sembra seguire la tesi sopra citata e a tal proposito sostiene che bisogna cercarne la ragione nei rapporti tra l'autorità pubblica e i privati possessori di navi, e nei caratteri ancora ignoti di questo possesso.

Montevocchi, al riguardo, inserisce il negozio tra le compravendite di imbarcazioni, le quali nel periodo romano presentavano la forma di affitti a scadenza lunghissima ed in cui il *misthós* veniva corrisposto integralmente alla conclusione del contratto, seguendo le clausole proprie della vendita. Tuttavia, la suddetta studiosa giustifica l'uso di tale forma, semplicemente sostenendo che il possesso delle navi fosse vincolato e dipendente dallo stato, che tra l'altro rimaneva il titolare del dominio, consentendo il passaggio della proprietà solo in tal modo.²

Il Mitteis,³ inoltre, facendo riferimento ad una costituzione del 375 d.C. degli imperatori Valentiniano, Valente e Graziano (C.Th. 13.6.7 pr.),⁴ individua in un divieto legale posto dalla legislazione imperiale alla alienazione delle navi il motivo che ha portato all'uso di questa *misthoproasia*.⁵

Tuttavia tali conclusioni non sembrano condivisibili, poiché contraddette da quanto si può riscontrare nelle fonti.

In particolare, un divieto di alienare le imbarcazioni gravante sui *navicularii* appare essere rimasto in vigore per un breve periodo, circa dieci anni (dal 365 al 375 d.C.),⁶ mentre sussistono parecchi documenti che testimoniano acquisti di tal genere.⁷ La proprietà privata sulle navi è quindi in epoca romana incontrovertibile.⁸

questi dubbi interpretativi, il fine della locazione in perpetuo degli *agri vectigales* sembra essere il medesimo della *misthoproasia*, ovvero l'interesse a sgravarsi dal peso della coltivazione insieme a tutti i rischi che da essa derivavano, assicurandosi piuttosto un reddito fisso; cfr. LONGO, *Locare*, cit., p. 7.

¹ M. ROSTOVZEV, *Studien zur Geschichte des Kolonates, Beiheft des A. P. I*, Leipzig, 1910, pp. 403 sgg.. L'autore inoltre in *Storia economica e sociale dell'impero romano*, p. 186 ritiene che il Pap. Lond. III, 1164 h rappresenti una vendita mascherata da affitto collegata alla elargizione di grandi privilegi ai proprietari delle barche fluviali in Egitto ed al carattere semiufficiale delle corporazioni di *navicularii* riconosciute dall'ordinamento imperiale. Tali armatori, infatti, proprio per evitare la perdita di tali concessioni, non alienavano mai le proprie imbarcazioni.

² MONTEVECCHII, *La papirologia*, cit., p. 212.

³ L. MITTEIS, *Neue Urkunden*, «ZRG», XXVIII, 1907, p. 383.

⁴ *Imp. Valentinianus, Valens et Gratianus Chiloni proc. Africae*. Anche qui per ragioni di brevità espositiva non si può inserire il testo della costituzione. Al riguardo si rimanda a DE RUGGIERO, *Locazione fittizia*, cit., pp. 68 sgg.

⁵ Con una costituzione di poco successiva (c. 5, a. 367), inoltre, fu incrementato il potere dei *collegia naviculariorum* eliminando ogni ricorso da parte dell'acquirente terzo alla *praescriptio temporis*.

⁶ Cfr. DE RUGGIERO, *Locazione fittizia*, cit., p. 70. Nell'anno 365 con la c. 2 (C.Th. 13.6.2): *Patrimonia naviculariorum, in corporis sui ius proprietatemque remeant*, si erano proibite le alienazioni e si era conferito il diritto alle corporazioni dei *navicularii* di rivendicare i beni passati in proprietà a terzi estranei al collegio.

⁷ Seguendo un ordine cronologico: Pap. Merton 1, 19 fa riferimento all'acquisto di uno scafo nel 173 a.C.; Pap. Lond. II, 317 del 156 d.C. attesta la ricevuta parziale di quanto ricavato dalla vendita di una imbarcazione; Pap. Charite 28 si riferisce alla compravendita di una o più barche nel 326-342 d.C.; Pap. Lond. v, 1726 + Pap. Mon. 4 e 5 verso (581 d.C.) descrive la vendita di una nave. Doveroso appare citare anche una costituzione del 406 d.C. (C. 11.4.1.1) in cui gli imperatori Arcadio ed Onorio affermano che *privatos quoque non prohibemus habere navigia*.

⁸ Il ricorso alla *emptio venditio* libera di imbarcazioni è testimoniato anche in: D. 21.2.36 (Paul. 29 *ad ed.*); D. 33.7.29 (Labeo 1 *Pithana*); D. 42.5.26 (Paul. 16 *brevis ed.*); D. 42.5.34 (Marcian. 5 *regul.*). A sostegno di questa tesi si veda SOLAZZI, *La definizione*, cit., p. 77, che per supportare tale argomentazione cita D. 50.5.3 (*Scaev. 3 regul.*) in cui la frase: *senatores autem hanc vocationem habere non possunt, quod nec habere illis navem ex lege Iulia repetundarum licet*, sembra riconoscere a contrario la proprietà a chi non è senatore. Con la *Lex Iulia*

Piuttosto, secondo parte della dottrina, il ragionamento sopra esposto sembra potersi ricondurre ad una errata interpretazione di C.Th. 13.6.7. pr. (375 d.C.).¹ Tale provvedimento imperiale, infatti, non si riferirebbe come ritiene Mitteis alla entrata in vigore del divieto di alienazione rivolto agli armatori, bensì alla reintroduzione del carattere di peso reale del *munus*² gravante sui *navicularii* appartenenti ai *corpora*. Tale *lex* fu accompagnata dalla dichiarazione, da parte degli imperatori Valentiniano, Valente e Graziano, che risulta contrario al *fas* vietare le alienazioni e conseguentemente occorre abrogare il divieto introdotto nel 365 d.C.³ Con tale provvedimento, quindi, gli imperatori partendo dall'assunto che non è lecito proibire i contratti di vendita e togliere ai *navicularii* la facoltà di alienare i propri beni, stabilirono che il solo rimedio adottabile era quello di far passare la *functio navicularia* agli acquirenti in proporzione ai beni acquistati. Appare quindi corretto rilevare, che per l'età cui si fa riferimento (ovvero il III sec. d.C.), non fossero presenti né divieti di vendita né trasferimenti obbligati del *munus* in capo all'acquirente di una nave.⁴

Proseguendo nell'analisi delle possibili interpretazioni della funzione del papiro, interessante appare la tesi proposta da Modica, secondo cui la *μισθωπρασία* di Pap. Lond. III, 1164 h rappresenterebbe un atto fittizio realizzato dal proprietario dell'imbarcazione per sottrarsi al *munus* che gravava sui possessori di navi.⁵ Attraverso tale

reputandarum proposta da Cesare, infatti, si impedì del tutto ai senatori di possedere navi (in precedenza, invece, si era intervenuti in argomento con una legge, proposta dal tribuno del popolo T. Claudio, per porre freno a un'attività ritenuta non rispondente alla dignità senatoria, prescrivendo che nessun senatore potesse possedere più di una nave della capacità di trecento anfore [Liv., XXI, 63]); D. 49.14.46.2 (Hermogen. 6 iur. Epitom.) dove viene dichiarato che *navem in eadem provincia, in qua quis administrat, aedificare prohibetur*, da cui si evince che, sempre i privati possono costruire le navi e divenirne proprietari.

¹ Cfr. DE RUGGIERO, *Locazione fittizia*, cit., p. 68: *In his, quae navicularii vendunt, quoniam intercipere contractum emendi vendendique fas prohibet, emptor navicularii functionem pro modo portionis comparatae subeat, res enim oneri addicta est, non persona mercantis. Neque navicularium ilico iubemus fieri eum, qui alicui comparavit, sed eam partem quae empti est pro suo modo ac ratione esse munificam. Non enim totum patrimonium ad functionem navicularii muneris occupandum erit, quod habuerit qui rei exiguae mercator accessit, sed illa portio, quae ab initio navicularii fuit, ad pensionem huius functionis sola tenenda est, residuo patrimonio, quod ab hoc vinculo liberum est, otioso et immuni servando.*

² La prima introduzione del carattere reale della *functio navicularia*, come onere gravante sui beni trasportati e solo con essi trasmissibile si deve ad una costituzione di Costantino del 326 d.C. (C. Th. h. t. 1), in cui viene stabilito che le alienazioni delle proprietà degli armatori compiute *fugiendi muneris gratia* non possono mai pregiudicare il patrimonio dei *collegia* perché gli acquirenti sono sottoposti al *munus*. Cfr. anche D. 50.4.1. pr., (Hermog. 1 epit.): *Munerum civilium quaedam sunt patrimonii, alia personarum. Patrimoni sunt munera rei vehicularis, item navicularis. Si veda anche D. 50.4.18, (Arcadius Charisius l. sing. De mun. Civ.): Hi quoque, qui...vel curatores ad extruenda vel reficienda aedificia publica sive palatia sive navalia vel mansiones destinantur, si tamen pecuniam publicam in operis fabricam erogent, et qui faciendis vel reficiendis navibus, ubi usus exigit, praeponuntur, muneribus personalibus adstringuntur.* Gli imperatori successivi proseguirono la stessa politica, confermando il carattere reale della *functio* (cfr. C.Th. h. t. 8.9.10; C.Th. 13.5.35).

³ Tale divieto, sicuramente ritenuto troppo rigoroso, fu oggetto di modifiche negli anni successivi. Già nel 367 d.C. il diritto dei *collegia* di rivendica dei propri beni fu limitato e riconosciuto soltanto nel caso in cui i nuovi acquirenti non volessero sottostare al *munus*, rendendo in questa maniera facoltativa l'assunzione della *functio navicularia*. Cfr. DE RUGGIERO, *Locazione fittizia*, cit., p. 70, c. 4 del 367 d.C.: *Naviculariae facultates naviculario corpori reddantur, si bona rite retinentes subire eorum onera nolint, quorum possessione fruuntur. Ceterum si sponte cognoscunt naviculariam functionem...bona ad se transmissa sine inquietudine possideant...; c. 6 del 372 d.C.: *Fundi omnes ad naviculariorum dominium pertinentes et ad aliorum iura translati fisco vel re publica vel naviculario...ad filios vel propinquos vel extraneos transferente,....reddantur...nisi maluerint hi, ad quos res pervenerint, onus agnoscere, cui erat ille obnoxius...**

⁴ Cfr. DE RUGGIERO, *Locazione fittizia*, cit., p. 70.

⁵ MODICA, *Introduzione allo studio della papirologia*, cit., p. 156.

operazione *Pbecis*, realizzando l'alienazione in favore di *Harmiryminus*, avrebbe posto la nave sotto la protezione di un *potentior*. Secondo l'autore, inoltre, l'operazione di locazione contemporanea alla vendita sarebbe stata necessaria per celare quest'ultima, in modo tale da permettere al proprietario di rimanere apparentemente tale e continuare a godere perciò delle immunità e dei *privilegia* concessi in virtù della sua qualità di *navicularius*.

Quest'ultima ricostruzione, tuttavia, appare non del tutto convincente innanzitutto perché riflette la condizione giuridica dei *collegia naviculariorum* da Costantino in poi e non dell'età di Caracalla alla quale il nostro documento si riferisce. In tale periodo, infatti, la tendenza non sarà ancora quella di sottrarsi ai doveri statali imposti alle corporazioni di armatori cedendo la propria attività, bensì quella di continuare ad appartenere ai *collegia* per usufruire dei privilegi, proprio perché l'adempimento del *munus* non è ancora diventato estremamente gravoso e generale ed al contrario le immunità accordate risultano prevalenti sugli oneri imposti. Viceversa, dal IV sec. in poi, come testimoniato dai provvedimenti restrittivi sull'alienazione di cui *supra*,¹ si assiste ad un inasprimento che renderà quasi necessario cedere la propria attività ad un *potentior*. Ciò, tra l'altro, appare testimoniato dalla legislazione imperiale mirante proprio a vanificare tali pratiche,² e volta a reprimere i tentativi di cooperazione dei *potentes* nelle frodi attraverso la confisca dei beni. Questo indirizzo di politica legislativa verrà confermato del resto anche nel V sec. d.C. dai *principes* di entrambe le *partes imperii*.³

Nel II-III sec. d.C., invece, accadeva il contrario, ovvero che era lo stesso *navicularius* ad invocare le immunità per poter ottenere i privilegi. Tale aspetto è testimoniato dalla politica legislativa di questo periodo volta ad individuare i soggetti ritenuti idonei per il conferimento delle esenzioni. A questo obiettivo erano volte anche le costituzioni di Antonino Pio⁴ e dei *Divi Fratres*⁵ finalizzate ad individuare i "veri" *navicularii*. In primo luogo, infatti, si chiedeva al richiedente il possesso di una o più navi di stazza non minore di diecimila *modii*, se erano più di una, o di cinquantamila

¹ Per riassumere le caratteristiche del rapporto tra l'ordinamento imperiale ed i *navicularii* in quest'epoca si possono prendere in considerazione: organizzazione del servizio dei *collegia* sotto il controllo ed alle dipendenze dello "stato", imposizione del *munus* ai *domini navium*, restrizioni della libertà di vendita dei propri beni gravanti sui membri dei *corpora*, attribuzione di carattere reale alla *functio*, maggiori responsabilità a carico degli armatori ed universalità della imposizione.

² In particolare si veda C.Th. 13.7 (399 d.C.): *Impp. Arcadius et Honorius Eutylichiano p. p. Cumctis per Aegyptum intimetur viginti librarum auri multae esse subdendos eos, qui naves suo nomine vel defensione a transvectionibus publicis excusare temptaverint, publica iactura navium quoque dominis feriendis, qui neglectis necessitatibus publicis potiorum voluerunt patrociniis excusari*. C.Th. eod. (406 d.C.): "Multi naves suas diversorum nominibus et titulis tumentur. Cui fraudi obviantes praecipimus, ut, si quis ad evitacionem publicae necessitatis titulum crediderit adponendum, sciat navem esse fisco sociandam. Nam ut privatos quoque non prohibemus habere navigia, ita fraudi locum esse non sinimus, cum omnes in commune, si necessitas exegerit, conveniat utilitatibus publicis oboedire et subvectionem sine dignitatis privilegio celebrare (fin. Iust.). Nisi igitur intra triginta dies haec fraus fuerit remota, universa navigia, quae ad exceptiones confugiunt, dominis auferantur.

³ Come si evince anche da Nov. Theod. 8.

⁴ Si veda al riguardo D. 50.6.6.9 (Call. 1 de cognit.): *Divus quoque Pius rescripsit, ut, quotiens de aliquo naviculario quaeratur, illud excutatur, an effugiendorum munerum causa imaginem navicularii induat.*

⁵ D. 50.6.6.6 (Call. 1 de cognit.): *Licet in corpore naviculariorum quis sit, navem tamen vel naves non habeat nec omnia ei congruant, quae principalibus constitutionibus cauta sunt, non poterit privilegio navicularii indulto uti, idque et divi fratres rescripserunt in haec verba: [Erant etiam alii quidam sub ea specie, quod navicularii quique frumentum oleumque ad annonam populi Romani advehunt immunes sunt, munera effugere volebant, cum neque naviculariam facerent neque maiorem partem rei familiaris in re navicularia et negotiatione collocassent: horum immunitas tollatur.*

se una sola;¹ ed inoltre che queste imbarcazioni fossero poste al servizio dell'*annona*.² Successivamente, venne stabilito sia che l'immunità non fosse più in perpetuo, bensì commisurata al periodo di tempo in cui si era svolta la *annonaria praestatio* (*quamdiu in eiusmodi actu sunt*), sia che si investisse una grande parte del proprio patrimonio nella navigazione,³ non bastando quindi la mera appartenenza alla corporazione. Ciò per escludere quei membri del *corpus* che non navigavano, né impiegavano gran parte del loro patrimonio nell'industria nautica.

Secondo punto oscuro della suesposta teoria, deriva dalla considerazione per cui la qualifica di *Harmiryimius* come *potentior* non appare giustificata dal testo del documento; al suo interno, infatti, non si trova alcun accenno alla sua eventuale carica di importante amministratore o a quella di magistrato dotato di *imperium*. Se l'acquirente fosse rientrato veramente all'interno di queste due categorie, tale indicazione non sarebbe certamente mancata in un contratto.⁴

Terzo aspetto controverso della argomentazione citata, infine, è rappresentato dall'accento posto sul carattere fittizio di questa *misthoprasia*.

A tal proposito, diverse sono le argomentazioni che fanno propendere verso una soluzione opposta.

Innanzitutto, parte della dottrina ha ritenuto inverosimile che si tratti di compravendita simulata in quanto già lo stesso nome *misthoprasia* è una parola composta che significa appunto locazione-vendita,⁵ che denuncierebbe espressamente il negozio simulato; inoltre i riferimenti alla *emptio venditio* presenti nel testo del papiro di Londra sono numerosi.⁶

A riprova di ciò, a testimonianza della veridicità di questo negozio è possibile far leva anche sull'intervento del banchiere nel pagamento, il suo espletamento in due rate e la forma dell'atto stesso. Secondo De Ruggiero,⁷ infatti, la partecipazione del banchiere alle operazioni, considerato che costui anticipa la prima rata di seimila dracme, rappresenta un grave indizio a favore dell'autenticità, visto che se le parti avessero voluto simulare non avrebbero avuto motivo per coinvolgere tale figura.⁸

¹ A tal proposito si veda: D. 50.5.3 (Scaev. 3 reg.): *His, qui naves marinas fabricaverunt et ad annonam populi Romani praefurint non minores quinquaginta milium modiorum, aut plures singulas non minores decem milium modiorum, donec hae naves navigant aut aliae in earum locum, muneris publici vacatio praestatur ob navem.*

² Cfr. D. 50.6.6.3 (Call. 1 de cognit.): *Negotiatores, qui annonam urbis adiuvant, item navicularii, qui annonae urbis serviunt, immunitatem a muneribus publicis consequuntur, quamdiu in eiusmodi actu sunt.*

³ Cfr. D. 50.6.6.6 (Call. 1 de cognit.) ed anche D. 50.4.5 (Scaevola 1 regul.): *Navicularii et mercatores olearii, qui magnam partem patrimonii ei rei contulerunt, intra quinquennium muneris publici vacationem habent.*

⁴ Dello stesso avviso DE RUGGIERO, *Locazione fittizia*, cit., p. 67.

⁵ Nel caso di simulazione, sarebbe stato più agevole per le parti stipulare una compravendita semplice piuttosto che far riferimento alla *locatio* già nella nomenclatura del contratto.

⁶ Puntuale al riguardo sembra essere la supposizione di ARANGIO RUIZ, *La struttura del diritto*, cit. «AG», LXXXI, 1908, p. 90: «...D'altronde, è mia impressione invincibile che contro la congettura discussa stia, oltre le argomentazioni svolte, la forma stessa dell'atto. Se avessero voluto dissimulare sotto una locazione una vendita, i contraenti avrebbero scrupolosamente evitato qualsiasi accenno a vendita, e avrebbero potuto facilmente riuscirvi: invece ritorna ad ogni passo la parola *misthoprasia*, che secondo gli scrittori citati dovrebbe essere stata coniata apposta per svelare il trucco. Chi oserebbe supporre una così prodigiosa ingenuità?».

⁷ DE RUGGIERO, *Locazione fittizia*, cit., p. 67.

⁸ Al riguardo cfr. nt. 3. Secondo R. BOGAERT, *Les opérations des banques de l'Égypte romaine*, «Anc. Soc.», xxx, 2000, pp. 258 sgg. rientrava tra i compiti del banchiere registrare i contratti ed inviarne gli estratti all'ufficio statale di registrazione.

Inoltre il pagamento delle restanti duemila dracme in un momento successivo fa presumere che l'acquirente dovesse dapprima prestare debite garanzie.¹ Questi ultimi elementi, al contrario, sembrano sottolineare la preoccupazione delle parti di fornire piena efficacia giuridica all'atto.

Infine, ultimo aspetto da non sottovalutare, è che la nave appare descritta in maniera minuziosa in tutti i suoi elementi (come si può notare alle ll. 7 sgg.), e tale precisione, per parte della dottrina si collega all'intenzione dei contraenti di restituire realmente l'imbarcazione, anche dopo molto tempo.² Tale esatta descrizione delle parti, apparentemente superflua, sembra invece rientrare appieno tra le peculiarità del contratto in quanto gli ammodernamenti necessari per la manutenzione della barca non ne avrebbero modificato l'identità se non alteravano la struttura essenziale.³

Partendo dalle suesposte considerazioni, si può comunque giungere a soluzioni diverse circa l'interpretazione del negozio.

Premesso che l'ipotesi di essere di fronte ad un contratto che ne nasconda un altro simulato non appare del tutto inverosimile, considerato che le testimonianze papirologiche del III sec. d.C., data la grave crisi economica di questo periodo, attestano in rapporto all'affitto di case spesso negozi di diversa natura volti a raggiungere finalità differenti, come per es. estinguere gli interessi di un debito contratto dal locatore,⁴ tuttavia, questa ricerca mira ad orientarsi verso l'individuazione degli aspetti più significativi di questo contratto.

Al riguardo, una parte della dottrina ha ritenuto di poter trovare la soluzione dell'«enigma» della *misthopsasia*, procedendo ad un raffronto con il passo delle Istituzioni di Gaio 3,145-146 riguardante le locazioni municipali e la fornitura di gladiatori,⁵ e

¹ In epoca romana la pubblicità e quindi anche la veridicità della documentazione viene garantita attraverso la *διαγραφή* bancaria. Ciò comporta che le banche acquistano una funzione di vero e proprio ufficio notarile, che prevede la redazione di documenti in cui è testimoniata non soltanto l'operazione finanziaria (come ad es. il versamento di una determinata somma effettuata dalla banca per conto di un cliente che è anche contraente), ma anche il negozio causa dell'operazione (ad es. una compravendita o un mutuo). Secondo MONTEVECCHI, *La papirologia*, cit., p. 199, «la *διαγραφή* bancaria di questo tipo si suole chiamare indipendente (*selbständig*); essa era considerata quasi alla stregua di uno strumento pubblico».

² Cfr. PURPURA, *Misthopsasias*, cit., p. 14. L'autore evidenzia tale aspetto proprio per sottolineare le sue similitudini con la *locatio per aversionem ad tempus* [D. 14.1.1.15 (Ulp. 28 *ad ed.*)]. Di contrario avviso invece VELISSAROPOULOS, *Les nauclères*, cit., p. 278, secondo cui tale contratto può essere accostato all'«*affrètement coque-nue*», nel quale però non è prevista la cessione di tutto l'equipaggiamento.

³ Cfr. D. 30.24.4 (Pomp. 5 *ad Sab.*), secondo il quale una nave totalmente ricostruita rimane sempre la stessa se mantiene la stessa carena («*carina eadem manente*»).

⁴ MONTEVECCHI, *La papirologia*, cit., p. 218. L'autrice spiega il fenomeno per cui avviene un incremento nel ritrovamento di papiri attestanti affitti di case ed altri immobili a partire dal III sec. d.C. e non dal II (che come è noto è stato abbondante di ogni genere di documenti), prendendo in considerazione il fenomeno per cui da questo momento in poi si sia verificato un notevole investimento di capitali in case, con conseguente accentramento di esse nelle mani di pochi proprietari che le concedevano in locazione. Vedi anche Pap. *Yadin 5*, contenente contratto di deposito del 110 d.C. In quella sede, in area orientale con il contratto di deposito si registrava una gran varietà di transazioni d'affari, per tacere la vera natura della transazione. Così N. LEWIS, *The Documents from the Bar Kokhba Period in the Cave of Letters. Greek Papyri*, Jerusalem, 1989, p. 35; M. L. SATLOW, *Marriage Payments and Succession Strategies in the Documents from the Judaean Desert*, in R. KATZOFF, D. SCHAPS, *Law in the Documents of the Judaean Desert*, Leiden-Boston, 2005, pp. 51 sgg., anche se non riguardano direttamente i documenti studiati.

⁵ Al riguardo si veda PURPURA, *Misthopsasias*, cit., pp. 18 sgg., il quale riprende quanto detto da A. GUARINO, *Il leasing dei gladiatori*, «Index», XIII, 1985, pp. 461-465, ed applica la soluzione prevista da Gaio al caso della *misthopsasia* di Pap. Lond. III, 1164 h.

teorizzando che la fattispecie si potesse inquadrare nell'ambito delle locazioni irregolari, ed in particolare nella locazione mista a vendita. In tali passi il giurista del II sec. elenca alcuni casi in cui è difficile procedere alla distinzione tra locazione e vendita.¹

Tralasciando il paragrafo 145 in cui si cita la *locatio in perpetuum*, il quale con ogni probabilità avrà sviato gli autori indicati, portandoli a paragonare la *misthoprasia* in esame alla locazione degli *agri vectigales*, di estremo interesse appare invece il paragrafo successivo (146) sui *gladiatores*. Ivi, viene descritto un accordo relativo al pagamento di soli venti denari per ogni atleta restituito vivo ed integro dopo il combattimento e di mille per quelli uccisi o fortemente debilitati. Al riguardo, Gaio dapprima sostiene che l'opinione prevalente (*magis placuit*) è che gli atleti rimasti vivi siano stati oggetto di una *locatio conductio* mentre i restanti di una *emptio-venditio*, successivamente propone come soluzione che la scelta tra vendita o locazione di ciascun gladiatore sia stata stipulata sotto condizione.

Numerose, al riguardo, sono state le soluzioni interpretative proposte dalla dottrina. Tra queste, il Guarino ha proposto un'esegesi del brano secondo cui il contratto si perfeziona, e quindi si riesce a comprendere se si tratti di locazione o vendita, nel momento del *consensus in idem placitum* e non quando il combattimento è finito e si realizza l'inventario dei gladiatori superstiti; «né la *condicio* apposta al contratto migliora la situazione, perché essa non incide sulla struttura essenziale del negozio, ma precisa solo la circostanza futura ed incerta subordinatamente alla quale gli effetti negoziali si produrranno».²

Partendo da quanto su esposto, Purpura, riprendendo quanto proposto da Rougé,³ ipotizza delle possibili soluzioni circa i problemi appena sollevati.⁴

Per quanto riguarda la duplice denominazione del contratto, viene effettuato il confronto sia con quanto detto in precedenza⁵ in riferimento al passo di Gaio, sia con gli schemi negoziali del diritto greco in cui tale stipulazione appare concepita come "autorizzazione a disporre",⁶ qualificando di conseguenza la *misthoprasia* come vendita in caso di perdita della nave, come locazione in caso di salvezza e in tal modo rispecchiando la difficoltà di inquadrare un negozio di tal genere nei rapporti commerciali dell'epoca.⁷ La natura del contratto sarebbe stata evidente quindi soltanto dopo la scadenza dell'accordo.

¹ Gai 3.145-146: *Adeo autem emptio et venditio et locatio et conductio familiaritatem aliquam inter se habere videntur, ut in quibusdam causis quaeri soleat, utrum emptio et venditio contrahatur an locatio et conductio, veluti si qua res in perpetuum locata sit. quod evenit in praediis municipum, quae ea lege locantur, ut, quamdiu [id] vectigal praestetur, neque ipsi conductori neque heredi eius praedium auferatur; sed magis placuit locationem conductio-nemque esse. 146. Item si gladiatores ea lege tibi tradiderim, ut in singulos, qui integri exierint, pro sudore denarii xx mihi darentur, in eos vero singulos, qui occisi aut debilitati fuerint, denarii mille, quaeritur, utrum emptio et venditio an locatio et conductio contrahatur. Et magis placuit eorum, qui integri exierint, locationem et conductionem contractam videri, at eorum, qui occisi aut debilitati sunt, emptionem et venditionem esse; idque ex accidentibus apparet, tamquam sub condicione facta cuiusque venditione aut locatione. Iam enim non dubitatur, quin sub condicione res veniri aut locari possint.*

² GUARINO, *Il leasing*, cit., p. 462.

³ ROUGÉ, *Recherches sur l'organisation du commerce maritime en Méditerranée sous l'empire romain*, Paris, 1966, pp. 332 sgg.

⁴ PURPURA, *Misthoprasiai*, cit., p. 20.

⁵ GUARINO, *Il leasing*, cit., p. 462. Interessante al riguardo è la ricostruzione dell'autore il quale parla di "leasing di gladiatores" con riferimento alla *traditio gladiatorum* descritta in Gai 3.146, basato non su un finanziamento bensì su una fornitura e riconducibile anch'esso nell'ambito dei contratti misti.

⁶ HEERMANN, *Verfügungsermächtigungen als Gestaltungselemente verschiedener griechischer Geschäftstypen*, «Symposion», 1971, pp. 321 sgg.

⁷ VELISSAROPOULOS, *Les nauclères*, cit., p. 278; HEERMANN, *Verfügungsermächtigungen*, cit., pp. 321 sgg.

Per di più, data la vigenza del principio *res perit domino*, che faceva gravare tutti i rischi della forza maggiore in capo al locatore, soltanto un contraente sufficientemente garantito avrebbe concesso in locazione un proprio bene così a lungo. Quest'ultimo, infatti, ottenendo l'intero ammontare del canone locativo all'inizio del rapporto sarebbe stato tutelato pienamente in caso di perdita dell'imbarcazione, trasformando l'accordo così in una vera e propria vendita nella quale invece tale soggetto si sarebbe disinteressato completamente alle sorti del bene alienato. Secondo l'autore, quindi, «l'eventuale sorte infausta della nave avrebbe sì precluso la restituzione della medesima, ma non avrebbe arrecato l'ulteriore danno della mancata corresponsione del canone periodico non ancora versato». In questo caso, sembra di essere di fronte ad una vera e propria inversione dell'onere del rischio in capo al conduttore.

Al riguardo, si possono elencare anche altri casi di concorso fra vendita ed altre figure contrattuali, fra cui anche la locazione. In Gai 3.147,¹ ad esempio, si riferisce di una disputa riguardante il contratto con cui un artigiano assume l'obbligo di fabbricare con materiale proprio determinati oggetti in favore di un committente che invece s'impegnava a pagare un corrispettivo in *pecunia numerata*. Ne conseguono tre soluzioni per inquadrare la fattispecie specifica: nel senso della compravendita, verso cui si orienta Sabino² e la maggioranza (*plerique placuit*), in quello della locazione, ed una *media sententia* di Cassio, in base alla quale veniva configurata vendita del materiale e locazione delle *operae*. Circa l'esatta configurazione di tale fattispecie, è possibile ricordare l'opinione dello stesso Gaio che propende verso la *locatio operis*.³

Tale soluzione, secondo parte della dottrina, sembra riecheggiare quanto sostenuto già in età tardo repubblicana dai giuristi, inserendosi perfettamente nel più ampio campo della *locatio operis* irregolare, la quale prevedeva il trasferimento della proprietà del bene in oggetto da parte del locatore⁴ e nell'ambito della quale, di conseguenza, non trovava rigorosa applicazione il principio espresso in D. 19.2.39 (Ulp. 2 *ad ed.*): *non solet locatio dominium mutare*.⁵ Tale circostanza del resto avevo indotto Q. Mucio e Servio ad ammettere la configurazione di una locazione irregolare, sia nel contratto di trasporto che in quello d'opera.⁶

Inoltre, per mettere la cosa a disposizione del compratore prima che fosse stato pagato il prezzo, evitando però gli effetti traslativi della *traditio* (sia sul piano della proprietà che su quello del possesso), a volte si poteva procedere ad una consegna a

¹ Al quale è possibile ricollegare anche D. 19.2.2.1 (Gai. 2 *rer. Cott.*), *ed. i.* 3.24.4; D. 18.1.65 (Iavol. 11 *epist.*); D. 18.1.20 (Pompon. 9 *ad Sab.*).

² Si veda, D. 18.1.20 (Pompon. 9 *ad Sab.*).

³ La dottrina al riguardo non è concorde sul fatto se si tratti di un caso di *locatio operarum* o *locatio operis*. Secondo TALAMANCA, voce «Vendita», in *Enciclopedia del diritto*, 46, Milano, 1993, pp. 315 sgg. la prima opzione risulta più corretta in base alla considerazione per cui, dato che il trasferimento del materiale al committente non è ancora avvenuto, l'opera dell'artigiano continuerebbe a realizzarsi su un bene non di proprietà del committente. Al riguardo cfr. anche J. A. C. THOMAS, *Non solet locatio dominium mutare*, «Mélanges Ph. Meylan», I, Lausanne, 1963, pp. 340 sgg.

⁴ Cfr. M. TALAMANCA, *Pubblicazioni pervenute alla Direzione*, «BIDR», 1988, pp. 913 sgg.; IDEM, *La tipicità dei contratti romani tra "conventio" e "stipulatio" fino a Labeone*, in *Contractus e pactum. Tipicità e libertà negoziale nell'esperienza tardo-repubblicana. Atti del convegno di diritto romano di Copanello*, 1988, pp. 75 sgg..

⁵ Tale principio in età classica stava alla base della esclusione sia della *locatio operis* irregolare sia della integrazione della *locatio conductio* nella fattispecie descritta in Gai 3, 147.

⁶ A tal proposito cfr. D. 34.2.34 *pr.* (Pompon. 9 *ad Q. Muc.*) e in base a quanto già indicato *supra* cfr. D. 19.2.31 (Alf. 5 *dig. a Paul. Epit.*). Tale impostazione tuttavia entrò in crisi, quando – agli inizi del I sec. a.C. – si procedette con maggior rigore sistematico alla delimitazione delle singole fattispecie contrattuali, all'interno di un quadro giuridico più ampio.

titolo di locazione o a titolo di precario, quando l'intenzione era di non voler ottenere un corrispettivo. Con riferimento al primo caso, è possibile citare non solo D. 18.6.17 (Iavol. 7 *ex Cass.*), ma anche D. 19.2.20.2 (Paul. 34 *ad ed.*) e *eod.* 22 pr. (ai quali i compilatori collegano anche D. 19.2.21 (Iavol. 11 *epist.*), fattispecie nella quale viene descritta la vendita di un fondo, nella quale finché il prezzo non venga pagato, lo stesso viene immediatamente trasmesso al compratore a titolo di *locatio-conductio*, circostanza questa che genera il quesito del collegamento tra i due negozi giuridici.

All'interno di uno schema contrattuale di questo tipo, e con particolare riferimento alla *misthoprasia* sopra descritta, anche il conduttore avrebbe avuto interesse alla stipulazione, poiché avrebbe ottenuto l'uso di un bene dal forte rilievo economico e necessario per l'espletamento della propria attività lavorativa per un prezzo inferiore a quello ordinario, avrebbe goduto per un periodo di tempo molto lungo della piena disponibilità comprendente facoltà e poteri impensabili per un conduttore ordinario ma tipiche di un proprietario, tutto ciò subordinato all'accordo di occuparsi della manutenzione ordinaria e al pagamento della somma in maniera anticipata.

Alla luce di tali ultime argomentazioni, quindi, la locazione-vendita del Pap. Lond. III, 1164 h appare rientrare all'interno della categoria dei "contratti misti",¹ contratti atipici, derivanti dall'unione di locazione, di vendita, e di altri negozi facenti parte delle figure convenzionali innominate (in quanto prive di *nomen iuris*).² Essi appartengono al genere delle *locationes conductiones irregulares*,³ ovvero locazioni che non è possibile inquadrare tra le tre *species* tipiche (*rei, operarum, operis*).⁴

Minimo comun denominatore di questi atti è rappresentato dal fatto che il conduttore diviene proprietario dei beni consegnatigli dal locatore in adempimento del contratto. Celebre al riguardo è il riferimento al passo (D. 19.2.3.1) tratto dal libro quinto dei Digesti di Alfeno epitomati da Paolo.⁵ In questo caso, il giurista rispondendo al quesito riguardante la possibilità di usare l'*actio oneris aversi*, afferma che esistono *duo genera* di cose che si possono dare in locazione: beni dei quali si deve compiere la restituzione degli stessi (*ut aut idem – locarentur*) e cose che devono essere restituite nello stesso genere e quantità (*aut eiusdem generis – ut anuli*). Per le prime la proprietà resta in capo all'alienante (*ex superiore causa rem domini manere*), per le seconde invece sussiste un semplice diritto di credito in favore di quest'ultimo poiché il dominio viene trasmesso al conduttore (*ex posteriore in creditum iri*). Tale trasmissione rappre-

¹ Cfr. PRINGSHEIM, *The greek law*, cit., p. 262.

² In età successiva, Stefano, giurista bizantino, contemporaneo di Giustiniano, prendendo spunto da testi classici nei quali esse venivano indicate come convenzioni senza un proprio *nomen* editale, li chiamò "contratti innominati". (sch. *ad Bas.* 11.1.7). Secondo M. MARRONE, *Istituzioni di diritto romano*, Palermo, 2006, p. 479, queste racchiudevano convenzioni in ordine alle quali concorrevano elementi propri di più contratti. In questi casi, infatti, l'applicazione rigorosa del criterio della tipicità contrattuale avrebbe comportato la negazione di ogni tutela, almeno in via di azione. A. GUARINO, *Diritto privato romano*, Napoli, 1997, p. 974, sottolinea come caratteristica fondamentale di tali *obligationes* da *conventiones sine nomine* che la prestazione effettiva ed immediata di una parte fosse realizzata in vista di una controprestazione successiva e futura della controparte, ciò rispondeva sul piano economico, alla esigenza di coprire tutte le operazioni che un soggetto diversamente non avrebbe compiuto se non avesse ricevuto dalla controparte i mezzi economici o la tangibile garanzia costituiti dalla prestazione anticipata.

³ Terminologia che però non è romana.

⁴ Al riguardo cfr. GUARINO, *Diritto*, cit., p. 927 nt. 87.1.4.

⁵ Per ragioni espositive non si può inserire il passo, pertanto si rimanda in generale a P. CERAMI – A. DI PORTO – A. PETRUCCI, *Diritto commerciale romano. Profilo storico*, Torino, 2004, pp. 263-264 e nello specifico all'ampia letteratura relativa al testo.

senta con certezza una anomalia¹ che però trova concreta applicazione almeno dal I sec. a.C. nel contratto di trasporto “alla rinfusa” e che appare accostarsi con quanto detto circa il papiro di Londra.²

Anche in Labeone si può riscontrare, sia la necessità di definire i contorni peculiari degli assetti di interessi interni alla locazione, sia una prima traccia dell’impegno di delimitarne il *limes* esterno rispetto agli altri contratti. In particolare, in D. 18.1.80.3 (Lab. 5 *post. a lav. epit.*), il giurista, mettendo in relazione la *locatio conductio* e la *emptio venditio*, ed affermando che il fine economico della compravendita è rappresentato dal trasferimento della proprietà, tuttavia non arriva ad escludere che la locazione non trasferisca mai il *dominium*. Secondo quanto sostenuto da Fiori al riguardo, non si è a conoscenza se il giurista condividesse la prospettiva tardo-repubblicana che ammette il passaggio della proprietà oppure se egli fosse stato d’accordo con l’orientamento della dottrina successiva che invece escludeva tale eventualità; tuttavia ciò appare indicativo di una sicura dialettica interna alla giurisprudenza che reputava centrale e non così nitida ed assodata la distinzione tra vendita e locazione.³

Sono proprio tali atti che testimoniano la difficoltà di inquadrare certi fenomeni giuridico-economici del periodo pre-classico e classico negli schemi tipici cui le Istituzioni di Gaio ci hanno abituato.

Secondo parte della dottrina, tra l’altro, la difficoltà di classificazione di tali contratti di locazione marittima (o fluviale) può avere contribuito alla rottura del principio della tipicità delle *actiones* riconosciute nel processo formulare ed all’affermazione della cognizione del prefetto dell’*annona*.⁴ A tal proposito, in D. 14.1.1 (Ulp. 28 *ad ed.*), Ulpiano descrive la prassi instaurata dai prefetti dell’*annona* e dai governatori delle province (i primi avevano competenza a giudicare nelle cause relative all’approvvigionamento delle derrate alimentari) per cui al di fuori del processo *per formulas* (*cognitiones extra ordinem*) era concesso agli armatori la possibilità di esperire l’*actio exercitoria* nei confronti dei terzi che avessero stipulato un contratto con il *magister navis*.⁵

Riflessi della peculiare disciplina della locazione mista a vendita si possono riscontrare ancora nel V sec. d.C. In particolare, risale al 480 d.C. una costituzione dell’imperatore Zenone che parla di *misthoprasia* relativa a fondi concessi in enfiteusi, nella quale viene stabilita la ripartizione del rischio connesso. Il *periculum*, salvo patto contrario, era distribuito in questo modo: se il fondo era stato irreversibilmente danneggiato per effetto di forza maggiore, il concessionario non era più vincolato al pagamento della mercede e quindi pregiudicato sarebbe stato il concedente; vice-

¹ Lo stesso Ulpiano in D. 19.2.39 (Ulp. 2 *ed ad.*) dirà: *non solet locatio dominium mutare*. Al riguardo si veda anche R. FIORI, *La definizione di “locatio conductio”. Giurisprudenza romana e tradizione romanistica*, Napoli, 1999, pp. 190 sgg., pp. 291 sgg.; A. METRO, *Locazione ed acquisto della proprietà: la c.d. locatio conductio «irregularis»*, «ZSS», CIV, 1987, pp. 67 sgg.

² Va comunque rilevato che i due generi del passo appena citato si riferiscono semplicemente alla fungibilità o meno dei beni oggetto della locazione, senza che si arrivi alla elaborazione di una nuova figura “irregolare” di affitto. Costituisce infatti ormai un dato acquisito che la definizione di locazione irregolare rappresenti una “novità” risalente ai giuristi del XVII-XIX. A tal proposito cfr. A. METRO, *Locazione*, cit., pp. 67 sgg., afferma che siano stati proprio i giuristi di epoca moderna a trasferire l’identificazione dei due generi delle *res locatae* dall’oggetto del contratto al contratto stesso.

³ FIORI, *La definizione*, cit., p. 179.

⁴ CERAMI, DI PORTO, PETRUCCI, *Diritto commerciale*, cit., p. 263.

⁵ Cfr. E. HOBENREICH, *Annona, Juristische Aspekte der stadtrömischen Lebensmittelversorgung im Prinzipat*, Graz 1997, pp. 91 sgg.

versa, se i danni non erano gravi ma riparabili, gli effetti del danneggiamento si ripercuotevano sul concessionario che sarebbe stato tenuto ugualmente al pagamento del canone.¹

2.

Alla luce di quanto sopra argomentato, appare opportuno richiamare l'attenzione sull'influsso che la prassi commerciale ellenistica ha avuto sui contratti stipulati nell'Egitto di epoca romana.

Tale influenza, che comportò la creazione di una *koiné* giuridico-economica,² appare attestata specialmente con riferimento al *foenus nauticum*, alla locazione, alla responsabilità relativa al trasporto marittimo.³

Seguendo, tra tanti, Montevecchi, nel periodo in questione l'Egitto è un paese dove confluiscono vari sistemi di diritto capaci di coesistere ed influenzarsi reciprocamente. Esaminando infatti il formulario dei singoli documenti greci d'Egitto, si avverte anche in età romana la presenza di tradizioni diverse. In questa epoca, infatti, un certo numero di cittadini romani residenti in questa regione redigeva i propri atti secondo il diritto romano. Dopo il 212 d.C., inoltre, l'estensione della cittadinanza romana a tutti gli abitanti dell'impero porterà tutti all'obbligo⁴ di regolarsi secondo il diritto romano anche nel campo del diritto privato e commerciale; tuttavia, si dovrà concedere ai nuovi cittadini che non conoscevano il latino, di poter redigere tali atti in lingua greca. Tutto ciò comporterà nell'applicazione pratica del diritto romano, anche nel periodo antecedente all'inizio del III sec., l'infiltrazione di elementi estranei, greco-egizi, e soprattutto l'influenza di una mentalità giuridica che non è romana, contro la quale gli imperatori cercheranno tra l'altro di reagire con disposizioni normative da Diocleziano in poi.⁵

Riguardo alle fattispecie della locazione di nave, del prestito marittimo e del conseguente regime di responsabilità del vettore è possibile che si verifichi una evidente continuità, nella pratica, tra diritto greco-egizio e diritto romano. Secondo Cenderelli,⁶ infatti, non si può escludere con certezza che l'antico regime ellenistico riguar-

¹ Cfr. GUARINO, *Diritto*, cit., p. 773. Per quanto riguarda la costituzione di Zenone sul *contractus emphyteuticarius* si veda C. 4.66.1 (476-484). Sulla commistione tra locazione e vendita, inoltre, cfr. anche I. 3.24.3.

² Tale comunanza giuridico-economica si può riscontrare persino in età giustiniana. Al riguardo, significativo è il fatto che il termine di venti giorni previsto per il prestito marittimo nelle fonti greche del IV sec. a.C. sia presente ancora nella Nov. 106 di Giustiniano del 540, a circa 800 anni di distanza.

³ Cfr. DE MARTINO, *Storia economica di Roma antica*, I, 1979, p. 130; PURPURA, *Ricerche in tema di prestito marittimo*, «AUPA», XXXIX, Palermo, 1987, pp. 218 sgg.: «Non sembra dubbio che tra il prestito marittimo greco ed il romano non vi siano state differenze in merito al fatto che entrambi gli istituti si basavano su di una somma di denaro destinata all'acquisto di mercanzie, che avrebbero dovuto viaggiare per mare e che avrebbero dovuto essere condotte in un porto determinato per essere vendute. Il prestito sarebbe stato restituito dopo il decorso di un breve termine dall'arrivo. Anche in merito alla sopportazione del rischio marino da parte del mutuante non dovrebbe esserci alcun dubbio, visto che in fondo questo era il carattere più significativo e discriminante rispetto al mutuo ordinario in entrambi i diritti, almeno nell'età che ci interessa. Per il diritto greco l'essenzialità della clausola del rischio è fuori contestazione».

⁴ Secondo altri la facoltà; su tutti questi problemi cfr. J. MELEZE-MODRZEJEWSKI, *La règle du droit dans l'Égypte romaine*, Proceedings of the twelfth Intern. Congress of Papyrology (Ann Arbor, 1968), Toronto, 1970, pp. 317-377.

⁵ Per tutti cfr. MONTEVECCHI, *La papirologia*, cit., pp. 195 sgg.

⁶ A. CENDERELLI, «TR», XLIX, 1981, p. 185.

dante il trasporto fluviale possa avere ispirato ed influenzato in maniera decisiva la disciplina contrattuale del trasporto marittimo romano e la tutela edittale di essa. Del resto, gli schemi di *locatio operis* che certa parte della dottrina considera come concezioni nuove dovute ai romani, e di uso generale e costante durante l'epoca di Labeone,¹ sembrano attestarsi già nei papiri egiziani del III sec. a.C., con speciale riferimento ai contratti conclusi tra fisco e proprietari di navi per il trasporto del grano.²

A tal riguardo, un confronto utile per svelare ancora di più la natura "mista" del negozio di Pap. Lond. III, 1164 h e per chiarire l'aspetto controverso dell'anticipo del canone, è quello con la vendita a termine e con la *προδοματική μίσθωσις*.³

Quanto alla prima, si tratta di un contratto molto diffuso nei papiri di epoca romana che presenta i caratteri tipici del mutuo di denaro e della vendita di derrate. La forma coincide con quella del *χειρόγραφο*, anche qui il prezzo viene pagato spesso in anticipo ed il contratto termina con le clausole tipiche del mutuo.⁴

Nel secondo caso, si tratta di un contratto di affitto (di casa o di terreno) il cui canone è pagato dal conduttore in anticipo, in tutto o in parte. Spesso, questa forma di 'contaminazione' tra *locatio* e mutuo ha fondamento in un prestito del conduttore al locatore e risulta analogo all'anticresi (se il canone è imputato al pagamento degli interessi) o alla *datio in solutum* (se invece si riferisce al capitale).⁵

3.

Tal genere di contratto può essere utile per comprendere un'altra *misthoprasia* che gli studiosi hanno ritenuto interessante ai nostri fini, ovvero BGU IV, 1157 (10 a.C.) e per svelare un altro aspetto oscuro del precedente contratto, ovvero come un *navicularius* avesse avuto la capacità economica di sborsare in un'unica soluzione il prezzo della intera locazione pluriennale, il quale, anche se di certo inferiore a quello dell'acquisto, tuttavia costitutiva sempre un esborso notevole.

Si tratta di un papiro contenente quattro operazioni commerciali stipulate dal 27 a.C. al 10 a.C.⁶ In questo caso una spiegazione plausibile è fornita da Velissaropoulos.⁷ Secondo l'autrice, infatti, ciò che risulta dal documento, non è altro che un mutuo il cui ammontare sarebbe stato quello previsto nella successiva *misthoprasia* della nave e quest'ultima sarebbe stata consegnata al momento della conclusione del prestito fittizio. La finalità di tale negozio sarebbe stata quindi la medesima di Pap. Lond. III, 1164 h (212), soltanto che a differenza di quello, in BGU IV, 1157 (10 a.C.) traspare anche la concessione del mutuo dal locatore al conduttore per poter stipulare la *misthoprasia*.⁸

¹ F. M. DE ROBERTIS, *D. 19.2.31 ed il regime dei trasporti marittimi nell'ultima età repubblicana*, «SDHI», XXXI, 1965, 165, pp. 92 sgg.; L. AMIRANTE, *Ricerche in tema di locazione*, «BIDR», LXII, 1959, p. 107 nt. 13; J. THOMAS, *Trasporto marittimo, locazione ed «a. oneris aversi»*, Milano, 1968, p. 229.

² A. J. M. MEYER-TEERMER, *Die Haftung der Schiffer in griechischen und Römischen Recht*, Zutphen, 1978, pp. 16 sgg.; MONTEVECCHI, *La papirologia*, cit., p. 224.

³ Cfr. MODICA, *Introduzione allo studio della papirologia*, cit., p. 218.

⁴ MONTEVECCHI, *La papirologia*, cit., p. 213.

⁵ MONTEVECCHI, *La papirologia*, cit., p. 219.

⁶ Per il testo del papiro si rimanda a D. RATHBONE, *Misthoprasia: the Lease-sale of Ships*, in *Akten des 23. internationalen Papyrologenkongresses*, Wien, 2007, pp. 587-593. Cfr. anche PURPURA, *Misthoprasiai*, cit., pp. 23-24.

⁷ VELISSAROPOULOS, *Les nauclères*, cit., pp. 275 sgg.

⁸ Esso rappresenta una *συγχωρήσις* ovvero un accordo usato esclusivamente dai cittadini di Alessan-

Di contrario avviso sembra essere stato invece Pringsheim,¹ che ha ipotizzato sia l'esistenza di un mutuo fittizio, sia la mancata consegna della nave ai debitori fin dall'inizio del contratto. L'autore sembra orientarsi in questo senso perché influenzato dall'assunto per cui nel diritto greco non si trasferisce la proprietà se non al momento del pagamento dell'intero prezzo.

Ciò tuttavia sembra essere inverosimile, in quanto in contrasto con la finalità economica di questi negozi giuridici. Il mutuante, infatti, sarebbe stato sufficientemente tutelato dall'azione derivante dal mutuo, i conduttori invece, accettando quest'ultima ipotesi, sarebbero stati in condizione di svantaggio in quanto avrebbero dovuto corrispondere degli interessi, non potendo usare la nave per cui erano ricorsi al prestito di denaro. A sostegno di questa ipotesi, proprio la Velissaropoulos ha rilevato inoltre che la *bebaiosis*, compiuta relativamente ad un terzo del bene, sarebbe stata inutile in caso di mancata consegna, per di più negli atti successivi alla promessa, non si precisava che l'imbarcazione era rimasta nella disponibilità del mutuante.²

Secondo l'autrice il contratto (b) avrebbe fin da subito garantito ai conduttori-acquirenti l'immediato uso dell'imbarcazione in cambio dell'accettazione del mutuo ad interessi (a) concesso a copertura del pagamento del prezzo di vendita, mentre l'acquisto dell'intera proprietà sarebbe avvenuto attraverso le *misthoprasiai* di (c) e (d), ovvero nel momento in cui fosse stata completata la corresponsione del capitale e degli interessi.

Tuttavia, tale tesi non convince appieno. Sembra piuttosto che il prestito di (a) fosse stato fittizio e finalizzato semplicemente alla «tutela» della *misthoprasia* rappresentata dal contratto (b), per garantire gli acquirenti-conduttori attraverso il sistema di tutele previsto dal mutuo.

Andando alle caratteristiche principali del contratto, specialmente nella parte (d), esse sono da ricollegare certamente ad un vero e proprio trasferimento di proprietà, garantendo agli acquirenti-conduttori l'uso pieno dell'imbarcazione. Ciò appare evidente alle l. 21 (καὶ ὅτι ἂν θέλωσι συντελεῖν). Tali caratteristiche sono inoltre presenti nel Pap. Lond. 1164 h, come si evince leggendo il rigo 18 (καὶ διοικεῖν καὶ ἐπιτελεῖν περὶ αὐτοῦ ὡς ἐὰν αἰρῶνται τρόπον).

Ne consegue che le operazioni commerciali del papiro BGU IV 1157 assicuravano ai tre Egiziani *Pnepherôs*, *Piesiês* e *Petearenphosis* un uso della barca per cinquanta anni equivalente a quello della titolarità del dominio, in cambio del pagamento di una somma forfettaria.³ Allo stesso tempo però la controparte *Ammônios* li obbliga-

dria. Occorre procedere ad una descrizione del papiro che tenga conto dei passaggi temporali. Al mutuo ed alla promessa di "locazione-vendita" seguono, dopo un notevole lasso di tempo, la restituzione di un terzo dell'importo da parte dei due conduttori-debitori e la contemporanea *misthoprasia* della quota corrispondente della imbarcazione a favore di un terzo debitore. Successivamente, dopo circa nove mesi, a causa della restituzione delle restanti quote del mutuo, veniva stipulata una seconda *misthoprasia* di tutta la nave a favore di tutti i quanti i debitori. Veniva allo stesso tempo effettuata la *bebaiosis*, annullato il precedente mutuo e conseguentemente la promessa iniziale.

¹ PRINGSHEIM, *The greek law*, cit., pp. 263 sgg.

² Ciò è testimoniato in BGU IV, 1157, ll. 13 sgg.; ma anche in Pap. Lond. III, 1164 h, ll. 6 e 24; Pap. Oxy. XVII, 2136 ll. 5; 8-9; 14. Ulteriore indizio deriva dal testo del primo papiro, in cui, sebbene la somma non fosse stata completamente versata e la *bebaiosis* non compiuta, tuttavia la nave era stata a lui consegnata.

³ Di contrario avviso sembra essere D. RATHBONE, *Misthoprasia: the Lease-sale of Ships*, in *Akten des 23. internationalen Papyrologenkongresses*, Wien, 2007, p. 589. Tuttavia, se si ipotizza come fa l'autore, che questa somma non sia stata effettivamente corrisposta, ci si domanda quale sarebbe stata l'utilità della *misthoprasia* per il venditore-locatore.

va a sottoscrivere dei contratti di mutuo di somme di denaro equivalenti a quella erogata.

L'uso del *dáneion* greco come fattispecie negoziale astratta per assumere un'obbligazione (prevalentemente pecuniaria), ovvero come «fiktives Darlehen», è del resto ampiamente riconosciuto in dottrina. A tal riguardo, Taubenschlag, anche se con riferimento ad un caso diverso relativo alla cancelleria diocleziana,¹ rileva la tendenza della prassi provinciale a “contrabbandare” negli schemi romani i propri negozi.² In questo quadro era infatti pratica risalente ricorrere ad un contratto di mutuo (*fi ktives Darlehen*) per consentire l'accreditamento del prezzo, del quale veniva data quietanza nel documento traslativo, mentre il compratore risultava obbligato a corrispondere una somma equivalente ad altro titolo.³ In questo ultimo caso, come in quello precedente, tali atti appaiono stipulati tra l'altro contemporaneamente.⁴

Anche tale testimonianza, è quindi indicativa dell'atteggiamento della cancelleria tardo-imperiale nei confronti della prassi negoziale degli ambienti provinciali ispirati da modelli di derivazione ellenistica.

Tale impostazione era stata tra l'altro già oggetto di attenzione da parte dei giuristi romani. In particolare, Ulpiano in D. 12.1.15⁵ (Ulp. 31 *ad ed.*) e D. 14.6.3.3 (Ulp. 29 *ad ed.*),⁶ in tema di *sc. Macedonianum*, sostiene che qualsiasi credito pecuniario può essere convertito in un mutuo sulla base dell'accordo fra creditore e debitore. Secondo parte della dottrina tale meccanismo prendeva il nome di *Vereinbarungsdarlehen* e

¹ Il testo in oggetto è Diocl. Et Max. C. 4.2.6 del 293 d.C. *Imperatores Diocletianus et Maximianus Nicandro: Si ex pretio debitaee quantitatis facta novatione per stipulationem usuras licitas contra quem supplicas stipulatus es, falsa mutuae dataee quantitatis demonstratio praemissa, cum obligationis non defecerat substantia, quominus usque ad modum placitum usurae possint exigi, nihil nocet. (1) Si vero citra vinculum stipulationis tantum mutuum pecuniam datam conscriptum est et eius praestari fenus convenit, simulatis pro infectis habitis huiusmodi placitum nihil de praecedenti mutavit obligatione.* In questo caso, infatti, il venditore Nicandro aveva accreditato il prezzo di una vendita, probabilmente immobiliare, al compratore; a copertura del relativo pagamento del prezzo, le due parti avevano stipulato un «fiktives Darlehen».

² Si veda R. TAUBENSCHLAG, *Das römische Privatrecht zur Zeit Diokletians, 1919-1920*, in *Opera minora 1* Varsavia, 1958, p. 142 e nt. 1001.

³ Nel caso di specie, il venditore Nicandro aveva accreditato il prezzo di una vendita al compratore, e a copertura del pagamento del relativo prezzo – che diversamente sarebbe risultato incoercibile sulla base della compravendita ad effetti reali di origine greca – le parti avevano concluso un *dáneion*.

⁴ A tal proposito, TALAMANCA, *Il 'dáneion' ellenistico fra compravendita e novazione in Diocl. et Max. C.4,2,6 (a. 293 d.C.)*, in *Quaestiones Iuris – Festschrift für Joseph Georg Wolf zum 70. Geburtstag* Berlin, 2000, pp. 246 sgg., supera il distacco cronologico tra il negozio di compravendita e il successivo mutuo che traspare dal testo di C. 4.2.6, facendo ricorso alla operatività della «logische Sekunde» sul piano degli schemi negoziali dei giuristi romani. Secondo questa impostazione, infatti, l'accenno testuale alla *praecedens obligatio* era giustificabile in quanto facente parte della normale dialettica fra obbligazione novata ed atto di novazione, che prevedeva la preesistenza del vincolo *ex empto* rispetto al mutuo fittizio.

⁵ D. 12.1.15 (Ulp. 31 *ad ed.*): *Singularia quaedam recepta sunt circa pecuniam creditam. nam si tibi debitorem meum iussero dare pecuniam, obligari mihi, quamvis meos nummos non acceperis. quod igitur in duabus personis recipitur, hoc et in eadem persona recipiendum est, ut, cum ex causa mandati pecuniam mihi debeas et convenerit, ut crediti nomine eam retineas, videatur mihi data pecunia et a me ad te profecta.*

⁶ D. 14.6.3.3 (Ulp. 29 *ad ed.*): *Is autem solus senatus consultum offendit, qui mutuum pecuniam filio familias dedit, non qui alias contraxit, puta vendidit locavit vel alio modo contraxit: nam pecuniae datio perniciose parentibus eorum visa est. et ideo etsi in creditum abii filio familias vel ex causa emptionis vel ex alio contractu, in quo pecuniam non numeravi, etsi stipulatus sim: licet coeperit esse mutua pecunia, tamen quia pecuniae numeratio non concurrat, cessat senatus consultum. quod ita demum erit dicendum, si non fraus senatus consulto sit cogitata, ut qui credere non potuit magis ei venderet, ut ille rei pretium haberet in mutui vicem.*

veniva definito come il «Darlehensvertrag... um irgend ein anderes Rechtsgeschäft dahinter zu verstecken».¹ La creazione di una *obligatio re contracta* presupponeva in tali fattispecie che tra i contraenti intercorresse un rapporto obbligatorio diverso dal mutuo e che si raggiungesse l'accordo circa la estinzione di tale negozio. Il debitore in tal modo diventava mutuatario a fronte del creditore che risultava mutuante.²

Di notevole importanza per comprendere la struttura di questa ultima *misthoprasia* è tra l'altro anche quanto sostenuto da Modica ed Arangio Ruiz circa la sua funzione di *remancipatio fiduciae causa*.³ La vendita fiduciaria, infatti, non solo appare come una delle clausole di garanzia previste nel diritto greco-egizio, ma spesso risulta allegata al mutuo ed è prevista per un prezzo pari all'ammontare di quest'ultimo. Da questo elemento appare pertanto chiaro, che l'atto abbia lo scopo di trasmettere tutti i poteri ai *navicularii*.⁴

Una volta effettuata la descrizione dei suddetti documenti, sembra doveroso sottolineare gli aspetti comuni che è possibile rilevare sul piano economico e che appaiono decisivi per l'individuazione della loro corretta qualificazione giuridica. Sembra, infatti, che la possibilità di stipulare contratti "misti" di questo genere in una delle zone più importanti dal punto di vista commerciale dell'impero, sia indicativa dell'atteggiamento e del ruolo ricoperto dall'ordinamento imperiale, perlomeno in Egitto, nei primi tre secoli d.C.

Compito delle istituzioni appunto fu quello di colpire i costi di transazione tra i contraenti in modo da garantire un corretto funzionamento dell'economia.⁵

¹ A. PERNICE, *Der sogenannte Realverbalvertrag*, «ZSS», XIII, 1892, p. 286 nt. 2. Tale contratto di finanziamento secondo l'autore rappresentava uno strumento giuridico per celare un altro contratto. Secondo TALAMANCA, *Il 'dâneion'*, cit., p. 269 nt. 113, il ricorso al *Vereinbarungsdarlehen* costituiva un *device* utilizzabile dal compratore per evitare di corrispondere le *usurae*, dato che queste potevano essere chieste soltanto nel contratto di mutuo nel quale era inserito il *fenus convenire*.

² Tale orientamento tuttavia era contrastato da Giuliano, il quale in D. 17.1.34 pr. (Afr. 8 *quaest.*) sosteneva che seguendo questo indirizzo si sarebbe giunti a far nascere *nuda pactione* l'obbligazione *re contracta*. Al riguardo cfr. F. GLUCK, *Commentario alle Pandette*, 12, 26, Milano, 1888. La dottrina di Ulpiano contrapposta a quella di stretto diritto professata da D. 17.1.34 pr. (Afr. 8 *quaest.*) divenne quella dominante grazie alla consuetudine forense. Con specifico riferimento a C.4.2.6 il Mitteis in *Zu pseudo-Asconius in Verrem*, Wien, 1890, p. 585, sottolinea come l'inciso *simulatis pro infectis habitis* sia indicativo del fatto che la cancelleria imperiale, avversando l'opinione di Ulpiano, seguisse piuttosto la teoria di Giuliano D. 17.1.34 pr. (Afr. 8 *quaest.*).

³ Cfr. MODICA, *Introduzione allo studio della papirologia*, cit., p. 157; ARANGIO RUIZ, *Riv. Papir. Giurid.*, cit., pp. 7-8 nt. 2. Tale documento si presenta sostanzialmente analogo al precedente: in particolare, è possibile rilevare l'uso del verbo *μισθώω* accanto al nome composto *misthoprasia*, la durata assegnata al godimento è simile a quella precedente (50 anni), e lo sono anche la *bebaiosis* e la dettagliata descrizione dei poteri spettanti al concessionario. Tali elementi rappresentano dei contrassegni comuni, dai quali è possibile ipotizzare l'esistenza di un apposito formulario notarile, in vigore almeno dal I sec. a.C. Secondo Arangio Ruiz, pertanto, la conservazione di documenti risalenti a periodi così lontani è un segno della diffusione di questo schema contrattuale. Per quanto riguarda la struttura, si può evidenziare che contemporaneamente alla *συγχώρησις* attestante il mutuo e la tradizione della cosa, se ne redige un'altra dove il mutuante si obbliga a ritrasmettere il diritto conferitogli appena il debito sia pagato; una volta ultimato il pagamento, il diritto dato in garanzia verrà ritrasmesso al debitore, attestando il reciproco soddisfacimento in una nuova *συγχώρησις*.

⁴ Questa considerazione appare rilevante secondo Arangio Ruiz, in quanto contraddice la sua precedente tesi secondo la quale il fiduciario desiderava trasmettere ai fiducianti un potere inferiore sulla cosa. Tuttavia l'autore successivamente cambia idea, affermando che, anche se il documento presenta una forma secondo la quale il mutuante appare come proprietario e gli altri come *concessionarii* di un potere limitato di godimento, tuttavia appare chiaro che attraverso esso si vogliono trasmettere tutti i poteri che il diritto concede ai *navicularii* privati.

⁵ D. NORTH, *Institutions, institutional change and economic performance*, Cambridge, 1990, p. 27. Ripreso da E. LO CASCIO, *Market regulation and transaction costs in the Roman Empire*, Roma, 2013, p. 3.

Tale tendenza appare del resto testimoniata anche dalla politica legislativa adottata dai *principes* in questo periodo. In D. 48.19.37 (Paul. 1 *sent.*), infatti, l'estensione ai mercanti di grano profittatori, delle pene previste per le *falsae mensurae* sembra trovare giustificazione nel perseguimento da parte dello stato di interessi particolari testimoniati dalla espressione *utilitas popularis*, che sembra indicare, come sostenuto da Pollera, non tanto il generale interesse dello stato, bensì il corretto funzionamento dei servizi pubblici essenziali. Secondo l'autore, infatti, tale concetto di *utilitas* sembra rientrare all'interno di una dimensione più generale che individuava l'interesse pubblico, riferendolo alla efficienza dei servizi piuttosto che alla comunità nel suo insieme.¹

Ad ogni modo, il concetto di *utilitas* ricorre con notevole frequenza in tema di disciplina della navigazione.² Lo stesso Ulpiano, infatti, in D.14.1.1.20 (Ulp. 28 *ad ed.*) esprime quella che secondo lui rappresenta la ragione sottesa alla concessione delle immunità e dei *privilegia* ai *navicularii*, osservando che: «*ad summam rempublicam navium exercitio pertinet*».

Ciò avveniva, sia attraverso un'attenta regolazione del mercato da parte dello stato volta a garantire i diritti delle parti coinvolte nei rapporti commerciali come produttori, mercanti e consumatori, sia mediante la prevenzione dei comportamenti speculativi, entrambi fattori decisivi nel funzionamento del mercato e nella formazione dei prezzi.³

Considerando infatti il carattere non fittizio dei contratti appena descritti, la forte repressione dei comportamenti anti-economici degli accaparratori, volti ad eludere le disposizioni normative a tutela del commercio per conto dell'*annona* e di quello privato,⁴ ma soprattutto l'elevato numero di tali negozi validi, risulta evidente l'atteggiamento di favore dell'impero nei confronti di contratti, in questo caso le *mithoprasiai*, dall'alta efficienza economica. Un espediente come quello della compra-

¹ Si parla infatti di *utilitas annonae* e non di interesse pubblico, anche se l'*annona* persegue finalità economiche, sociali e collettive. Al riguardo cfr. A. POLLERA, *Annonam adtemptare et vexare vel maxime dardanarii solent*. D. 47.11.6: *note sulla repressione* dei crimini annonari, «Index», XIX, 1991, p. 412.

² Cfr. D. 4.9.1.1 (Ulp. 14 *ad ed.*); D. 14.1.1.1 pr. (Ulp. 28 *ad ed.*); D. 14.1.1.5 (Ulp. 28 *ad ed.*); D. 14.1.1.20 (Ulp. 28 *ad ed.*); D. 47.9.1.1 (Ulp. 56 *ad ed.*). Si veda anche F. M. DE ROBERTIS, *Receptum nautarum: studio sulla responsabilità dell'armatore in diritto romano, con riferimento alla disciplina particolare concernente il caupo e lo stabularius*, Bari, 1952, p. 34.

³ Cfr. LO CASCIO, *Market regulations.*, cit., pp. 4, 6-14. Inoltre, anche se ponendo l'accento più sugli aspetti di dirigismo dell'ordinamento imperiale nell'economia cfr. DE SALVO, *Economia privata*, cit., pp. 325 sgg.; P. BALDACCIO, *Negotiatores e mercatores frumentarii nel periodo imperiale*, «Rendiconti», CI, 1967, pp. 278, 284, il quale però si sofferma prevalentemente sul commercio del grano.

⁴ Che le disposizioni repressive non fossero riferite soltanto al commercio annonario si può evincere da D. 47.11.6 pr. (Ulp. 8 *de off. Proc.*). Per ragione espositive non si può inserire il testo, per cui si rimanda a POLLERA, *Annonam adtemptare*, cit., pp. 405-431. Dall'analisi del passo, sembra si possa ricavare che anche per prodotti differenti dal grano si giunse a prendere delle misure contro ogni tipo di speculazione. Specifici *mandata* infatti, sollecitavano al controllo affinché *ne dardanarii ullius mercis sint*, mentre altre *leges* stabilivano che ai colpevoli venisse applicata la sospensione dall'esercizio delle *negotiationes*. Ulpiano, il cui trattato *de officio proconsulis* era stato scritto durante l'età di Caracalla, deve aver tentato di conferire a questo *crimen* una sistemazione scientifica autonoma. A tal proposito, infatti, si può affermare che tale *crimen dardanarii* non solo venne assumendo una fisionomia più estesa, ma, se pur collegato con l'*annona*, non sembrò configurarsi come *crimen annonae*. Ciò comportò una sua distinzione da quello previsto dalla *Lex Iulia de annonae*. A conferma di ciò, lo stesso Ulpiano tratta il dardanariato a parte rispetto alla *lex Iulia*, che viene invece presa in esame dal giurista nel libro successivo del trattato. Quanto detto, quindi, rappresenta la conferma del carattere di specialità conferito a tale fattispecie di reato, che comporterà la sua repressione in sede di *cognitiones extra ordinem*.

vendita simulata, infatti, sarebbe stato sicuramente dichiarato illecito, mentre risulta accertato un largo uso della locazione-vendita per un lungo periodo di tempo.¹

Nel primo documento descritto (Pap. Lond. III, 1164 h – 212 d.C.) infatti, il locatore avrebbe guadagnato la separazione della gestione nautica e commerciale del proprio bene, concedendolo in locazione per molto tempo, sottraendosi ai gravosi costi di manutenzione ed ottenendo anche un “eventuale equo indennizzo” in caso di perdita della imbarcazione attraverso l’anticipazione della mercede. Il conduttore, invece, avrebbe risparmiato sull’acquisto in quanto il prezzo sarebbe stato inferiore e avrebbe ottenuto anche un bene fondamentale per il proprio mestiere.

Nel secondo caso (BGU IV, 1157 – 10 a.C.) si sopperiva persino alla eventuale mancanza di strumenti giuridici dei conduttori ed a questo si rimediava facendo riferimento al mutuo concesso dal locatore stesso, il quale, tra l’altro, veniva garantito ulteriormente. Uno dei tre debitori invero veniva rappresentato proprio dal suo *magister navis* (*kybernétes*), che sembrava proprio godere di una posizione di privilegio rispetto ai primi due. Tale figura, infatti, avrebbe maggiormente assicurato sia la restituzione, sia una gestione efficiente del bene perché con il proprio lavoro avrebbe ottenuto una quota di partecipazione.² Tale ultimo aspetto, tra l’altro, sembra riflettere il regime delle *paramonái*, dette anche contratti di lavoro in cambio di interessi o anche del capitale di una somma presa a prestito³ nelle quali il servizio era compiuto rimanendo presso il creditore. Ulteriore vantaggio rispetto alla locazione semplice, infine, era costituito dal fatto che l’impegno al pagamento sarebbe stato globale, completo e vincolato all’intero periodo di concessione del bene; in conseguenza di ciò, pertanto, non sarebbe stato modificato da alcun evento occorso alla nave.

4.

In tal modo, dal confronto effettuato tra le fonti papirologiche in questione con la più tarda costituzione imperiale di epoca diocleziana (di cui *supra*) è possibile desumere la presenza di due diversi piani giuridici. Da un lato infatti l’intento empirico delle parti, riconducibile alla prassi ellenistica, sembra volto alla conclusione di un *dáneion*, il *fiktives Darlehen* quale negozio astratto strumentale all’assunzione di un’obbligazione in perfetto coordinamento con la *misthoprasía* o con la compravendita traslativa.⁴

¹ Si può infatti attestare il ricorso alle *misthoprasiai* a partire dal I sec. a.C.

² Questo ultimo elemento potrebbe anche far propendere verso una qualificazione del contratto stipulato in BGU IV,1157 come *μετοχή*, ovvero società per lavori o imprese commerciali. Tale tipo di negozio giuridico, infatti, viene di solito redatto dopo il contratto d’affitto e generalmente si presenta come una convenzione unilaterale, da parte di uno o più locatari, che si associano ad altri *μέτοχοι*. In diritto romano, del resto, era diffuso l’uso di società in cui si decideva di svolgere insieme affari di un certo tipo (*societates unius negotiationis*), o più spesso si conveniva di mettere in comune beni e di svolgere nell’interesse di tutti i soci determinate attività, commerciali o industriali. A volte accadeva anche che un socio assumesse impegni solo in ordine a beni ed un altro solo in ordine all’opera utile al conseguimento dei fini sociali, come si sarebbe potuto verificare in questo caso, in special modo con riferimento al *kybernétes*. Tuttavia non vi sono sufficienti elementi per poter sostenere tale ipotesi.

³ O. MONTEVECCHI, *La papirologia*, cit., pp. 220, 223; EADEM, *I contratti di lavoro e di servizio nell’Egitto greco-romano e bizantino*, Milano, 1950.

⁴ Secondo G. PUGLIESE, *La simulazione nei negozi giuridici. Studio di diritto romano*, Milano, 1938, p. 182, le dichiarazioni delle parti nel *dáneion* ellenistico, inteso come contratto astratto, non possono essere considerate simulate, ma vanno assimilate a quelle presenti nell’*in iure cessio* o nell’*acceptilatio*, dotate di carattere formale.

Dall'altro, invece, la valutazione datane dalla cancelleria e dai giuristi si colloca sul piano del diritto romano, nel quale erano sconosciute sia tale funzione del mutuo sia la *emptio venditio* ad effetto traslativo.¹

Se infatti il mutuo fittizio non poteva certamente considerarsi simulato nella prassi commerciale ellenistica e nell'intento dei contraenti, occorre analizzare l'opinione fornita dalla cancelleria imperiale, la cui valutazione avveniva invece sul piano delle categorie giuridiche romane.

A tal proposito, una risposta esaustiva deriva dal testo della costituzione, ed in particolare dall'inciso *simulatis pro infectis habitis*. In questo caso, infatti, la simulazione appare riferirsi alla *datio pecuniae* in quanto, nonostante i contraenti abbiano dichiarato nel documento di aver consegnato e ricevuto la somma di denaro, ciò non era avvenuto nella realtà² e, pertanto, secondo la valutazione della cancelleria tale contratto di mutuo era stato simulato in uno dei suoi elementi essenziali. Attraverso tale *escamotage* quindi veniva stipulata una *obligatio re contracta* che serviva per il perseguimento dell'obiettivo delle parti.

Mediante il mutuo, infatti, queste miravano alla creazione di una obbligazione di pagamento del prezzo in maniera dilazionata a carico del compratore, vincolo giuridico altrimenti inesistente nella concezione greco-ellenistica.³

L'atteggiamento della cancelleria appare perciò indicativo di una tendenza volta alla tolleranza nei confronti del diritto provinciale greco-ellenistico ed alla mancata indagine circa gli effetti della fattispecie concreta. Ciò in quanto tale organo amministrativo non appare essersi posto il problema della presenza o meno di un negozio dissimulato.⁴ La compravendita del primo paragrafo, di cui venivano riconosciuti i risultati, veniva per di più reinterpretata come vendita ad effetti obbligatori e non veniva quindi considerata come simulata.⁵

La tendenza dei *prudentes* a considerare realtà di tradizione giuridica non romana è del resto testimoniata dall'espressione *transcribere* usata in D. 19.5.12 (Proc. 11 *epist.*) [e in D. 32.41.9 (Scaev. 22 *dig.*)] per indicare l'atto traslativo. In tali passi infatti non solo vengono richiamate l'*anagráfein* o il *katagráfein* tipici della terminologia greca, ma viene paragonato il negozio descritto alla *traditio* romana.⁶

La cancelleria quindi non ha neanche indagato sul reale intento pratico delle parti rilevante sul piano del diritto romano. Essa si è limitata semplicemente a rilevare la simulazione dell'*obligatio re contracta* ed a constatare la presenza della compravendita reinterpretata dato che l'obbligazione tra compratore e venditore secondo gli schemi del diritto romano nasceva direttamente dall'*emptio venditio*.

¹ Alla quale venivano riconosciuti effetti soltanto obbligatori.

² ... *tantum mutuum pecuniam datam con scriptum est* ...

³ Cfr. M. TALAMANCA, *Il 'dáneion'*, cit., p. 266 nt. 100.

⁴ Cfr. H.A. RUPPRECHT, *Recht und Rechtsleben im ptolemäischen und römischen Ägypten. An der Schnittstelle griechischen und ägyptischen Rechts 332 a.C.–212 p.C.*, Stuttgart, 2011.

⁵ Secondo TALAMANCA, *Il 'dáneion'*, cit., pp. 273 sgg., nel diritto provinciale, come tale applicabile a sudditi e *cives* che risiedevano in quel dato territorio, la compravendita traslativa veniva riletta come *emptio venditio* consensuale ed obbligatoria.

⁶ Secondo parte della dottrina, TALAMANCA, *Il 'dáneion'*, cit., p. 264 nt. 92, la compravendita traslativa greca, sul piano degli effetti reali veniva equiparata agli atti del *ius civile* tipicamente rivolti al trasferimento del dominio, onde la tendenza a riconoscere quale momento logicamente e cronologicamente ad essa precedente la *emptio venditio* obbligatoria e di conseguenza la possibilità di esperire le *actiones ex empto* ed *ex vendito* per regolare i rapporti tra i contraenti. Tale fenomeno giuridico trovava corrispondenza nella prassi romana quando si procedeva ad una *mancipatio* senza un preliminare contratto ad effetti obbligatori.

Riferimenti più tardi al *Vereinbarungsdarlehen* non mancano anche in epoca bizantina. In particolare nello sc. 5 ad Bas. 23,1,50 (*Scheltema* B 4, 1590), attribuito a Taleo,¹ ma maggiormente nella *summa* di C. 4.2.6 di Teodoro, veniva ipotizzata la possibilità di *novatio in mutuum* mediante *stipulatio*, tramite la quale era possibile trasformare in mutuo qualsiasi obbligazione pecuniaria, ma non *nuda pactio*.²

Da quanto su esposto appare pertanto decisivo rilevare il duplice atteggiamento dimostrato dall'ufficio della burocrazia imperiale.

Da una parte abbiamo non soltanto la consapevolezza della «Hellenistic manoeuvre»³ degli istanti, ma anche la flessibilità consistente nell'inserire negozi giuridici di origine ellenistica in schemi tipicamente romani, senza che tuttavia questi ultimi venissero mutati. Secondo parte della dottrina, infatti, il *dáneion* veniva in questo caso valutato in maniera unitaria come unione di compravendita e mutuo nel quale le *usurae* potevano essere richieste direttamente con l'*actio ex vendito*.⁴

Dall'altra, nel caso di specie si possono notare, sia i limiti posti alla possibilità di chiedere interessi soltanto pattuiti, sia i mancati cedimenti sul piano dei principi riguardanti la compravendita ed il mutuo romani.

Tale condotta di apertura da parte dell'ordinamento imperiale, che si intensificò specialmente a partire dal 212 d.C., con limiti specifici riguardanti in particolare situazioni giuridiche attinenti al diritto di famiglia o delle persone, appare tuttavia già presente prima dell'inizio del III sec. d.C.

Nella realtà delle province, infatti, ed in special modo in Egitto, le norme di diritto locale avevano vigore territoriale, onde era pacifica la loro applicazione anche ai *cives romani*.⁵

5.

Ciò posto, ulteriore contratto di *misthoprasia* da analizzare è rappresentato da P. Oxy. xvii 2136 del 20 ottobre 291 d.C. In questo testo un tale *Aurelius Nemesas* di *Cynopolis* procede alla stipulazione di una locazione-vendita per cinquanta anni, a due cittadini di Ossirinco, di una barca di settanta artabe corredata di tutta la rispettiva attrezzatura, ad un prezzo di ventunomila dracme, il quale risulta essere stato pagato sul luogo

¹ Anche se giunto a conclusioni diverse da quanto *supra* affermato, anche lo scoliaste sembra consapevole della struttura della fattispecie, in cui il mutuo era stato redatto contestualmente al documento relativo alla compravendita, altrimenti non avrebbe posto il problema circa la attribuzione del *fenus convenire* alla *emptio venditio*.

² Tale orientamento sembra riecheggiare il regime classico ed in particolare l'orientamento di Giuliano, espresso in D. 17.1.34 pr. (Afr. 8 *quaest.*). Anche Taleo infatti nega la possibilità di convertire *nuda pactio* nell'obbligazione *ex emptio* in obbligazione *ex mutuo*.

³ F. PRINGSHEIM, *Diocletian in C. 4,2,6*, «Tulane Law Rev.», xxxiii, 1959, p. 552.

⁴ Cfr. TALAMANCA, *Il 'dáneion'*, cit., p. 274. Del resto, il più delle volte, mutuo e compravendita erano due contratti dipendenti l'uno dall'altro da un punto di vista socio-economico. Inoltre, anche se il testo di c. 6,1 parla di una *praecedens obligatio*, identificabile probabilmente con la *obligatio sortis*, tuttavia dal riferimento all'*intentio incerta* ed al *quidquid dare facere oportet ex fide bona* della *actio ex vendito*, è possibile desumere che l'*obligatio* dell'*emptor* era percepita come unitaria, pur nella pluralità di prestazioni.

⁵ Per quanto concerne la compravendita traslativa, infatti, le norme di origine provinciale sulla βιβλιοθήκη ἐγκτήσεων, che in virtù del principio di territorialità si applicavano a tutti gli abitanti dell'Egitto, richiedevano il contemperamento tra l'*emptio venditio* romana che era ad effetti obbligatori e consensuale ed i principi ellenistici sulla compravendita traslativa, che costituiva il modello per il funzionamento dei registri immobiliari.

della conclusione dell'accordo. Ancora una volta, come già si è visto nei due contratti precedenti, il venditore-locatore dichiara che garantirà alle controparti la proprietà ed il pieno uso, compresi i guadagni (περιγινόμενα) derivanti dalla sfruttamento dell'imbarcazione ed inoltre per indicare il prezzo viene usato sempre il termine φόρος, che risulta certamente riferibile ad una corresponsione periodica piuttosto che ad una vendita.¹

6.

Alla luce dei dati su riportati, e con particolare attenzione al Pap. Lond. III, 1164 h ed al P. Oxy. XVII, 2136 (291), appare dunque emergere un collegamento tra le *misthoprasiai* stipulate ed il sistema annonario romano.

Vi sono infatti numerosi elementi che fanno propendere verso il diretto coinvolgimento dei contraenti nel sistema dei *munera*, presente già in Egitto prima della conquista romana ed ora direttamente collegato all'approvvigionamento alimentare dell'impero.

In particolare, nel papiro di Londra, i due contraenti sono dei metropolitani residenti in città situate lungo le rive del Nilo (*Panopolis* e *Tentyris*), che dal contesto del contratto sembrano essere obbligati ad adempiere un *munus* loro spettante, in quanto il locatore-venditore procede alla *misthoprasia* per lungo tempo, ovvero sessanta anni, della imbarcazione di 400 *artabae* dopo averla fatta costruire a proprie spese in un cantiere di *Antinoopolis*, ad un prezzo probabilmente vantaggioso rispetto a quello che avrebbe sostenuto altrove.

Altro elemento interessante è rappresentato dalla estrema accuratezza con la quale viene descritto l'equipaggiamento della nave, che difficilmente tornerà nella disponibilità del locatore-venditore dopo lungo tempo con l'intera attrezzatura indicata.

Gli elementi su citati sembrano piuttosto rappresentare l'osservanza precisa di obblighi legislativi che "se disattesi" avrebbero comportato la perdita di un compenso o di un'immunità. In base a quanto stabilito da Marco Aurelio e Lucio Vero in un rescritto di pochi decenni precedente, infatti, vi sono due categorie di *navicularii*: coloro che intraprendono la navigazione direttamente ed in prima persona e coloro che invece investono gran parte del loro patrimonio nella ναυκληρία.² A tal proposito, anche Scevola D.50.4.5 (Scaev. 1 reg.) afferma che i *navicularii* e i *mercatores olearii* che investono una gran parte del loro patrimonio in *rei publicae causa abesse* avranno riconosciuta la *vacatio muneris publici* per un periodo di cinque anni.³ Tale termine, tra l'altro, sembra essere usuale per i contratti di affitto di terre e per quelli stipulati con lo stato e con il fisco.⁴

¹ Cfr. v. ad es. O. MONTEVECCHI, *La papirologia*, cit., p. 160, che ricollega tale termine alle corresponsioni periodiche sul bestiame (φόρος προβάτων).

² D.50.6.6.6 (Call. 1 de cogn.) (rescr.): *Idque et divi fratres rescripserunt in haec verba: ἦσαν καὶ ἄλλοι τινὲς ἐπὶ προφάσει τῶν ναυκληρῶν καὶ τὸν σῆτον καὶ ἔλαιον ἐμπορευομένων εἰς τὴν ἀγορὰν τοῦ δήμου τοῦ Ῥωμαϊκοῦ ὄντων ἀτελῶν ἀξιούντες τὰς λειτουργίας διαδιδράσκειν, μήτε ἐπιπλέοντες μήτε τὸ πλεόν μέρος τῆς οὐσίας ἐν ταῖς ναυκληρίαις καὶ ταῖς ἐμπορίαις ἔχοντες. ἀφαιρηθῆτω τῶν τοιούτων ἡ ἀτέλεια.*

³ D.50.4.5 (Scaev. 1 reg.): *Navicularii et mercatores olearii, qui magnam partem patrimonii ei rei contulerunt, intra quinquennium muneris publici vacationem habent.*

⁴ Cfr. B. SIRKS, *Food for Rome, The legal structure of the transportation and Processing of Supplies for the imperial Distributions in Rome and Constantinople*, in *Studia Amstelodamensia ad Epigraphicam, Ius antiquum et Papirologiam pertinentia*, 31, Amsterdam, 1991, pp. 52 sgg.

In questo caso sembra che sia *Pbêkis* che *Harmirîmius* rispecchino le due categorie di *ναύκληροι*, in quanto il primo investe presumibilmente gran parte del proprio patrimonio per costruire la barca, il secondo invece affronta in prima persona la navigazione fluviale attraverso il Nilo.

Altro elemento che sembra derivare dalle prescrizioni legislative imperiali è quello relativo all'equipaggiamento della imbarcazione. I *domini navium* infatti non soltanto dovevano costruire la nave, ma erano obbligati anche a provvedere alla dotazione per la navigazione, o meglio ad investire una parte dei loro averi a tal fine.¹ Dalla *epistula* di Adriano si evince infatti che l'appello degli armatori che non avevano provveduto all'equipaggiamento della nave, rispettando determinate condizioni, sarà rigettato.

Questo riferimento così specifico all'attrezzatura non è al contrario riscontrabile in altre fonti riguardanti commerci privati, come descritto in P. Iand. Inv. No. 616 + 245. In questo caso, infatti, si fa generico riferimento a tutte le cose ed ai marinai necessari per un viaggio di andata e ritorno lungo il Nilo.²

Ulteriore indizio a sostegno della su citata tesi è l'indicazione del termine *φόρος*. Tale parola ricorre ben cinque volte nel papiro di Londra (ll. 11, 13, 22, 25, 28) e tre nel testo di Ossirinco (ll. 6, 13, 15) e sembra escludere certamente il pagamento del corrispettivo di un prezzo di una compravendita privata; esso sembra riferirsi piuttosto alla corresponsione di un canone di affitto di origine pubblica, gravante su soggetti che devono adempiere al *munus* di stato. L'origine ed il corrente uso di tale termine in relazione a concessioni pubbliche è del resto ampiamente documentato in altre fonti, tra cui BGU I, 220 (Fayûm), un documento che attesta il pagamento di un canone per la pesca in acque interne nel III sec. d.C.³

A sostegno di tale ipotesi si può inoltre effettuare un confronto con il P. Köln III 147⁴ che tratta del contratto di affitto breve sempre di una imbarcazione in cambio della partecipazione ai profitti del trasporto per il locatore. Ebbene, in tale papiro non viene mai indicato il termine *φόρος*, ma si ricorre invece alla parola *νάυλον* che corrisponde al semplice pagamento del nolo ai trasportatori. In quest'ultimo caso, dunque, viene certamente escluso ogni coinvolgimento con il sistema annonario.

Nel P. Oxy. XVII, 2136 (291) sono presenti anche altri indizi. In particolare, si dice che gli *Aurelii Pates* ed *Aniceto* sono subentrati nei procedimenti che concernono la nave e che se *Aurelius Nemasas* non presterà idonea garanzia dovrà restituire alla casa pubblica una somma uguale a quella che dovrà versare ai soggetti privati. An-

¹ D.50.6.6.8 (Call. 1 cogn.) (epist. Hadr.): *Negotiatio pro increment facultatum exercenda est. alioquin si quis maiore pecuniae suae parte negotiationem exercebit, rursus locuples factus in eadem quantitate negotiationis perseveraverit, tenebitur muneribus, sicut locupletes qui modica pecunia comparatis navibus muneribus se publicis subtrahere temptant: idque ita observandum epistula divi Hadriani scripta est.*

² Tale indicazione approssimativa dell'equipaggiamento sembra testimoniare l'assenza di un obbligo legislativo al riguardo, il quale concerneva invece il commercio per conto dello "stato".

³ Cfr. G. PURPURA, *Liberum mare, acque territoriali e riserve di pesca nel mondo antico*, in *Colloque internationale "Resources et activites maritimes des peuples de l'Antiquite"*, Université du Littoral Côte d'Opale, Boulogne, 12-14 maggio, 2005 = «AUPA», 49, 2004 (pubbl. 2005), pp. 3 sgg. In questo caso viene fatto il confronto tra un'imposta fissa per l'uso di una zona di mare, un *φόρος* appunto, ed un *telos*, un'imposta sui prodotti della pesca in mare che fu percepita, quando professionalmente esercitata e non occasionalmente effettuata, quasi come un dazio di importazione nelle *stationes* dei *portoria* o come un'imposta sul prodotto venduto o posto in vendita sul mercato.

⁴ Vedi S. R. LLEWELYN – R. A. KEARSLEY, *New Documents illustrating early Christianity. A Review of the Greek Inscriptions and Papyri published in 1980-1981*, pp. 82-83.

che questa indicazione dell'erario pubblico (τὸ δημόσιον) non è casuale, ma sembra testimoniare il coinvolgimento in prestazioni liturgiche anche di questi contraenti. Tale riferimento alla *demosia tràpeza* tra l'altro trova riscontro anche nelle fonti sulle vendite fiscali dell'Egitto romano.¹

A quanto sopra esposto, tuttavia, potrebbero essere mosse due principali obiezioni.

La prima riguarda la perfetta identificazione degli stipulanti e la mancata sicurezza circa la loro qualifica di *navicularii*, specialmente con riferimento al locatore-venditore. A tal proposito non soltanto si sottolinea l'importante ruolo ricoperto dai *metropolités* nel sistema dei *munera* egiziani,² ma bisogna aggiungere anche che la *epistula* di Adriano su citata [D. 50.6.6.8 (Call. 1 *cogn.*)] non fa riferimento esplicito a tali categorie, ma ai *locupletes* che non erano armatori professionali, bensì ricchi proprietari terrieri sui quali spesso gravava l'onere dell'investimento.³ Secondo parte della dottrina, i *navicularii* non sarebbero stati altro che grandi proprietari terrieri, che producevano grano destinato a forniture annonarie e la *functio navicularia* avrebbe rappresentato “*une modalit e sp cialis e de la functio g n rale dite annonaria*”.⁴ Tuttavia, anche a non voler accettare pienamente tale opinione, e quindi non considerando i *navicularii* esclusivamente quali proprietari fondiari, si pu  certamente affermare che anche tali figure erano coinvolte nel trasporto del grano fiscale.⁵ I *praedia naviculariorum* facevano infatti parte della *res navicularia*,⁶ di conseguenza i naviganti dovevano

¹ Cfr. S. ALESSANDRI, *D. 49.14.5.1 Ulpianus, libro XVI ad edictum. Il pagamento del prezzo nelle vendite fiscali*, Bari, 2014, p. 5. In questo caso il soggetto interessato promette di pagare alla cassa pubblica il prezzo fissato dall'amministrazione fiscale (es. P. Oxy. IV, 721 = W. Chrest. 369 del 13/14 d.C.; P. K ln III, 141 del 57/58 d.C.; P. Amh. II, 68r = W. Chrest. 374 del 59/60 d.C.; P. Petaus 17-18-20-22-23 collocabili dal punto di vista temporale tra il 184 e il 185 d.C.).

² Cfr. DE SALVO, *Economia privata*, cit., pp. 115 sgg. e 471 sgg., secondo la quale il processo di liturgizzazione in Egitto per i *metropolités* con riferimento alla *naukleria* ed agli altri servizi di controllo per conto dello stato,   attestato gi  a partire dal II sec. A tal proposito, in alcune ναυλοτικὰ συγγραφαὶ del II-III sec. d.C.   testimoniata la presenza di cittadini particolarmente facoltosi εὐσχημονες sottoposti al *munus* della sorveglianza del carico fiscale, affin  che questo non venisse danneggiato. A tal proposito si veda anche ROSTOVZEV, *Storia Economica e Sociale dell'Impero romano*, Firenze, 1967, p. 565, nt. 44 secondo il quale si pu  certamente riscontrare una continuit  tra il sistema dei Tolomei e l'ordinamento imperiale romano. Secondo l'autore, infatti, i trasportatori niliaci sono da considerare “halb Unternehmer, halb Liturgen”.

³ Cfr. SIRKS, *Food for Rome*, cit., p. 51. A tal proposito, molto rilevante appare la tesi di C. SAUMAGNE, *Un tarif fiscal au quatri me si cle de notre  re (d'apr s des fragment  pigraphiques d couverts   Carthage)*, Karthago, 1, 1950, pp. 120 sgg. Si veda anche U. WILCKEN, *Fondamenti della papirologia*, Bari, 2010, p. 512, secondo cui in et  imperiale il governo favorì la formazione della propriet  fondiaria proprio per poter usufruire dei servizi di tali ceti abbienti per l'assunzione delle liturgie grazie al loro patrimonio (cfr. P. Bibl. Nat. Suppl. gr. 910 e P. Fay. 23 in cui si dimostra che ai fini della valutazione reddituale ci si basava sulla propriet  fondiaria). Come gi  avveniva in et  tolemaica, anche durante l'impero i funzionari garantivano il servizio con il proprio patrimonio, a tale scopo si accertava l'idoneit  finanziaria di tali soggetti con la preventiva compilazione di apposite liste (γραφά) composte da soggetti possessori di un sufficiente π ρος. Con tale termine si faceva riferimento non al patrimonio *tout court* bensì al reddito proveniente dal possesso fondiario stimato in via pecuniaria. Tali classificazioni e forme speciali di calcolo costituirono una novit  del periodo imperiale ed attestano la mancanza della burocratizzazione della liturgia in et  precedente.

⁴ C. SAUMAGNE, *Un tarif fiscal*, cit., p. 167.

⁵ Cfr. L. DE SALVO, *Economia privata*, cit., pp. 507 sgg., la quale aderisce ad una opinione opposta a quella di Saumagne, e propende verso un inquadramento dei *navicularii* quali armatori di professione. Secondo la studiosa, il fatto che quest'ultimi fossero anche dei proprietari terrieri non ne fa automaticamente una categoria di *possessores*.

⁶ Anche se tali riferimenti sono tutti attestati dal IV sec. in poi, es. le costituzioni del titolo 13,6 del *Codex Theodosianus*.

essere abbienti se erano costretti ad assolvere il *munus* contando sui loro beni. Ciò appare dunque indicativo del coinvolgimento di tali soggetti nel trasporto del grano fiscale.¹

Non è da escludere tra l'altro che uno dei personaggi coinvolti rappresenti un βουλευτής che ha ricevuto l'incarico di provvedere al trasporto di un carico di frumento per conto del fisco. Del resto vi sono testimonianze di soggetti che erano allo stesso tempo *buleuti* e *ναύκληροι*.²

Seconda obiezione da poter muovere è rappresentata dalla lunga durata di tali contratti. Per il Pap. Lond. III, 1164 h (212) si parla di sessanta anni, per il P. Oxy. xvii, 2136 (291) e per il BGU IV, 1157 (10 a.C.) cinquanta. Tale lasso temporale sembrerebbe troppo elevato anche con riferimento ad un onere per conto dello stato. Tuttavia, in base a quanto si evince dalle fonti, la durata dei contratti poteva variare e molto probabilmente, più lungo era il periodo più ampio il privilegio concesso.

In particolare, in D. 50.6.6.3 (Call. 1 *cogn.*) ed in D. 50.5.3 (Scaev. 3 reg.) non si fa questione di limite di tempo, ma la esenzione viene concessa per il periodo in cui i *navicularii qui annonae urbis serviunt* sono coinvolti in questo servizio (*quamdiu in eiusmodi actu sunt*). In CIL II 1180, inoltre, si parla del pagamento della *vectura* agli *scaphari* della Betica da parte dell'*adiutor* del *praefectus annonae* per il servizio reso in nove anni, dal 161 al 169 d.C. Altre volte, invece, ci si imbatte in contratti di durata inferiore, come nel caso di D. 50.4.5 (Scaev. 1 reg.), nel quale si parla della concessione della *vacatio muneris publici* per un quinquennio. In realtà, quest'ultima ipotesi non rappresenta una eccezione a quanto appena detto ma ne costituisce la conferma. Il termine di sei anni infatti (nel quinquennio venivano probabilmente conteggiati sei anni dato il computo inclusivo usuale dei Romani) sembra riferirsi non soltanto alla durata della *vacatio muneris publici* ma anche alla durata del contratto. Ciò sembra riconnettersi anche a quanto descritto in due passi di Gaio e Ulpiano (Gai 1, 32 c.³ e Ulp. reg. 3.6⁴) in cui si afferma che già l'imperatore Claudio aveva concesso la cittadinanza romana ai *Latini Iuniani* che avevano costruito una nave non inferiore a 10.000 *modii* di capacità e avevano trasportato il frumento per almeno sei anni.⁵ Anche i veterani

¹ All'interno del sistema dei *munera* egiziani, si possono distinguere diversi tipi di *ναύκληροι*: 1. *ναύκληρος* (ο κυβερνήτης) ιδίου πλοίου (ovvero *domini navium* privati); 2. *ναύκληρος δημοσίου πλοίου* (*navicularius* che naviga su navi dello stato); 3. *ναύκληρος* che viaggiava su navi altrui.

² Tra questi, uno dei casi più noti è quello di P. Oxy. 187, il quale anche se datato ad un'epoca successiva, risulta significativo in quanto parla di un tale Αύρηλιος Σαραπίωνος Εὐδαίμων che è allo stesso tempo *buleuta* di Ossirinco e *ναύκληρος θαλασπέτου ναυκληρείου* al quale viene conferito l'incarico di recarsi ad Alessandria per presenziare ad un'inchiesta *περὶ ναυκληρείου*.

³ Gai. 1, 32 c.: *Item edicto Claudii Latini ius Quiritium consequuntur si navem marinam aedificaverint quae non minus quam decem milia modiorum frumenti capiat, eaque navis vel quae in eius locum substituta sit sex annis frumentum Romam portaverit.*

⁴ Ulp. reg. 3.6: *Nave Latinus civitatem Romanam accipit, si non minorem quam decem milium modiorum navem fabricaverit et Romam sex annis frumentum portaverit, ex edicto divi Claudii.*

⁵ Tale termine, tra l'altro, sembra riecheggiare la durata quinquennale entro la quale i censori si occupavano della regolamentazione del trasporto del grano d'oltremare già in epoca repubblicana (cfr. H. PAVIS D'ESCURAC, *La préfecture de l'Annone service administratif impérial d'Auguste à Constantin*, Rome, 1976, pp. 208 sgg.). Bisogna considerare infatti che il passaggio dal sistema di appalti ai *publicani* a quello di contrattazione diretta con i *corpora naviculariorum* sia stato graduale (i rapporti diretti sono infatti testimoniati con certezza a partire dalla seconda metà del II – inizi III sec. d.C. ma è probabile che le *societates publicanorum* siano state coinvolte nel sistema di approvvigionamento ancora per lungo tempo nelle province senatorie rispetto a quelle imperiali).

godevano dell'esenzione dalle liturgie per ben cinque anni dopo la *missio*, come risulta testimoniato da BGU I 180 (= W. Chr. 396; Sel. Pap. II 285, datato 24 febbraio 174 d.C. oppure 204 d.C.).

Inoltre, dalle fonti in oggetto appare trasparire un legame tra durata del contratto e tipo di esenzione. In D.50.4.5 (Scaev. 1 reg.) infatti si parla semplicemente di *vacatio muneris publici* a differenza di D. 50.6.6.3 (Call. 1 *cogn.*) e probabilmente anche di D.50.6.6.8 (Call. 1 *cogn.*) che invece prevedono l'esenzione da *munera patrimonium incolis vel municipibus*. La ragione di tale disparità di trattamento sembra potersi ricercare nella durata dei contratti stipulati, un tempo maggiore avrebbe dunque dato diritto anche ad un esonero più rilevante.¹

La efficacia prolungata delle *misthoprasiai* inoltre potrebbe far pensare ad un vincolo troppo stringente per i contraenti che si vedevano così sottoposti ad un legame contrattuale estremamente vincolante. Anche tale ostacolo però può essere superato. In BGU IV, 1157 (10 a.C.) infatti si verifica l'uscita dal contratto principale di uno dei tre stipulanti, il quale probabilmente aveva terminato l'adempimento del *munus*, dopo circa quindici anni dalla conclusione del contratto. Ciò sembra quindi testimoniare una durata limitata della liturgia e la possibilità di una sostituzione nell'adempimento dei contraenti originari.

Quanto appena descritto, piuttosto, sembra riecheggiare il regime rateale di pagamento previsto per le vendite fiscali. In P. Oxy III, 513 (184), Diogene paga in anticipo una parte del prezzo, mentre la restante somma viene versata a rate in due anni circa.² Viene inoltre prevista la possibilità di subentrare nel godimento del bene venduto, anche se in questo caso ciò si ottiene presentando un'offerta d'acquisto ad un prezzo superiore (*adiectio*) nelle cause *fisci* e nell'ambito di *tempora adiectionibus praestituta*.³

Altra caratteristica comune tra *misthoprasiai* e vendite fiscali sembra essere rappresentata dall'effetto traslativo della titolarità determinato dal pagamento del prezzo. In entrambi i casi, infatti, l'aggiudicazione produce immediatamente i suoi effetti, come l'immissione nel possesso, mentre il trasferimento del dominio risulta subordinato al versamento integrale del *pretium*.⁴ Il negozio quindi produceva i suoi effetti *statim* con l'avvenuta *addictio*, mentre il trasferimento della proprietà restava collegato al *pretium tamen soluto*.

Ulteriore indizio riguardante il diretto coinvolgimento della *misthoprasia* nel sistema annuario è rappresentato dal riferimento alla carica di ginnasiarca contenuto nel P. Oxy. XVII, 2136 (291). Tale funzionario all'interno del *κολών* greco costituiva la prima e più autorevole carica, in quanto posta a tutela dei diritti degli appartenenti al ginnasio e dei loro privilegi e le fonti testimoniano anche la sua partecipazione al sistema dei *munera*, con ogni probabilità in funzione di garante dell'adempimento del servizio.⁵

¹ Inoltre, in alcuni casi, la durata di certi contratti sembra riferirsi al coinvolgimento diretto dei *βούλευται*. A tal proposito cfr. R. TAUBENSCHLAG, *The Law of Greco-Roman Egypt in the light of the Papyri*, New York, 1944, p. 286.

² Il pagamento in anticipo si riscontra molto spesso nei contratti riguardanti costruttori di navi e trasportatori. Al riguardo cfr. R. TAUBENSCHLAG, *The Law*, cit., pp. 284-286, che ne elenca un grande numero.

³ Cfr. S. ALESSANDRI, *D. 49.14.5.1*, cit., p. 14.

⁴ Secondo ALESSANDRI, *D. 49.14.5.1*, cit., p. 14, infatti, queste modalità di *traslatio dominii* si possono riscontrare nella documentazione papiracea dell'Egitto romano ed in alcuni passi della Compilazione [D 1.19.1 (Ulp. 16 *ad ed.*) e D. 49.14.5 (Ulp. 16 *ad ed.*)] riguardanti le vendite e le offerte di acquisto di beni fiscali.

⁵ Con ogni probabilità, tale soggetto era anche un *buleuta*, poiché soltanto un *buleuta* era qualificato a

In particolare, in P. Bibl. Univ. Giss. inv. n. 285, quasi coevo al precedente in quanto ascrivibile agli anni 282-284 d.C., *Aurelius Serenus* stratego del nomo di *Herakleopolis*, riceve un attestato di “mutua garanzia” da parte di *Aurelius Lykarion* appena eletto ginnasiarca e *Aurelius Dio* di *Herakleopolis επιμελητής* (sovrintendente) per il trasporto del vino per l’annona di Tebe, i quali assicurano tramite giuramento di aver ricevuto ed imbarcato il carico di cui erano presumibilmente responsabili.

Tali meccanismi di assunzione della garanzia per conto dell’amministrazione annonaria sono del resto ampiamente documentati anche nel iv sec. d.C., quindi in epoca successiva a quelle dei nostri documenti. Molto rilevante, al riguardo è P. Cairo inv.no. 10580 + 10488 del 343 d.C. In questo caso, infatti, *Aurelius Inarouos* liturgo e *κυβερνήτης* garantisce all’*επιμελητής Aurelius* da Hermopolis che un altro nauta ha ricevuto un carico di 900 artabe e il relativo *ναῦλον* per il trasporto.

Bisogna infatti considerare che durante la dominazione romana ciascuna delle metropoli greche fu dotata di una amministrazione specifica cui sovrintendeva lo stratego del nomo e costituita da un collegio di magistrati semimunicipali provenienti dalle classi privilegiate dei Greci, di cui faceva parte il *γυμνασίαρχος*.

Oltre a ciò, vi sono casi in cui la stessa persona ricopre contemporaneamente l’incarico di ginnasiarca e di decaprotto, come in P. Fay. 85 (247). Questi ultimi erano presentati dal Consiglio del governo, che ne assumeva anche la garanzia, per provvedere alla riscossione per conto dello stato. Tale carica, rientrante tra i *munera patrimonii*, era di natura liturgica con ciò comportando che il designato rispondeva col proprio patrimonio dello svolgimento delle funzioni affidategli.¹ A partire dall’età dei Severi, infatti, ed in particolare con l’introduzione nel 202 d.C. della *βουλή* e dei *δεκάπρωτοι*, il regime della esazione fiscale venne trasformato. Il sistema di riscossione venne regolato in maniera tale da affidare a due decaprotti per volta una toparchia come area di esazione.²

Nel III sec. per di più, oltre alle elezioni per opera della curia, si usava procedere alla designazione dei liturghi tramite proposte dei funzionari dell’*amphodon*. Celebre al riguardo è il caso di P. Oxy. VIII 1116, dove viene descritta una proposta al curatore di nomina per una liturgia presso il tempio di Augusto ad Alessandria. Ancora più significativo è P. Oxy. I 86, in cui il *curator* si occupa del collocamento di un *nauta*.

In età precedente il sistema era simile, soltanto che la riscossione era affidata ai *práktōres*. Tali soggetti costituivano il personale principale del sistema fiscale ed agivano in diretta collaborazione con i *σιτολόγοι*. Essi relazionavano mensilmente allo stratego in merito alle somme versate per le singole imposte.³

ricoprire cariche liturgiche di questo genere. Cfr. WILCKEN, *Fondamenti della papirologia*, cit., p. 522 nt. 74, il quale però, facendo riferimento a P. Giss. 54, P. Lond. III (l. 16) e P. Lond. v 1823 prende in considerazione un’altra carica, ovvero l’*επιμελητής*, che però fa sempre parte dell’amministrazione annonaria. Casi di assunzione della garanzia tra privati per i contratti di costruzione di battelli sono del resto attestati fino al VI sec. d.C. Cfr. TAUBENSCHLAG, *The Law*, cit., p. 286. Negli anni, infatti, i privilegi e gli oneri, (ovvero *munera* /liturgie, *archai* /honores) talora cambiano, cfr. e. g. N. LEWIS, *The compulsory public services of Roman Egypt*, «Papyrologica Florentina», Firenze, 1982, pp. 7-188.

¹ Cfr. WILCKEN, *Fondamenti della papirologia*, cit., pp. 358-359. Secondo parte della dottrina inoltre (U. WILCKEN, *Ostraka*, I, pp. 626 sgg.; O. SEECK, *Klio*, I, 147 sgg.), i *dekaprottoi* erano allo stesso tempo dei buleuti.

² Tale processo di trasformazione è visibile in particolare in P. Oxy. I 62 e nelle relazioni e ricevute mensili dei *dekaprottoi*: BGU II 552-557, 579; III 743, 744, 1089, 1090; Flor. 7, 26; Lips. 83; Fay. 85; Teb. II 368.

³ Cfr. per es. BGU 25, 41, 42, 199R; II 392, 639, 652, 653; Pap. Lips. 121 per quanto riguarda l’invio di relazioni ad Alessandria.

In altri casi, come in P. Oxy VI 908 (a. 199), la carica di ginnasiarca è ricoperta insieme a quella di euthenarca, ovvero all'incaricato dell'*annona urbica* che si occupava dell'assistenza sociale nelle metropoli.

Ciò che appare interessante nel nostro caso è che tali soggetti potevano suddividere i loro compiti contrattualmente e che allo stesso tempo potevano nominare vicari, autorizzandoli a condurre i loro affari, naturalmente prestando idonea garanzia.¹

Dall'analisi delle predette fonti, appare dunque evidente la complessità del sistema liturgico ma allo stesso tempo ne emerge l'estremo dinamismo. All'interno di un panorama giuridico e legislativo del genere, i contratti di *misthoprasia* potevano essere usati quali *escamotage* legali per migliorare l'adempimento di gravi *munera*.

Dall'esame dei papiri sopra citati, effettuato alla luce della legislazione imperiale del II-IV sec. d.C., sembra infatti potersi desumere che il contratto di *misthoprasia* rappresenti una sorta di appalto a lungo termine usato dai soggetti obbligati all'adempimento dei servizi liturgici per ottimizzare il compimento di tali obblighi statali.

Al riguardo, il contratto descritto dal Pap. Lond. III, 1164 h, sembra essere quello più emblematico. Ivi, il locatore-venditore di nome *Pbecis* metropolita di Panopoli e liturgo statale² ricorre all'*escamotage*³ di far costruire l'imbarcazione ad *Antinoopolis* per ottenere i privilegi concessi ai cittadini antinoiti, ovvero quelli di ἀρχεῖν e λειτουργεῖν solo nel rispettivo distretto di appartenenza.⁴ In questa maniera, infatti, il battello realizzato poteva essere liberamente concesso mediante contratto ad un altro soggetto, anch'esso vincolato ad eseguire il servizio per conto dello stato e ciò avrebbe reso meno gravoso per entrambi gli stipulanti l'esercizio dell'obbligo, in quanto l'armatore avrebbe ricevuto una somma di denaro a parziale ristoro della spesa subita (φόρος),⁵ mentre il navigante avrebbe ottenuto un mezzo per esercitare la propria professione ad un prezzo vantaggioso. Stesso ragionamento può essere fatto per il P. Oxy. XVII, 2136 (291), in quanto *Ptolemais* godeva degli stessi privilegi in quanto città greca.⁶

¹ Cfr. Griech. Ostraka I 606 ed anche Pap. Teb. II 391, che riporta un documento di *diairesis* di quattro *praktotes*. Si veda anche P. Lond. II, P. Fay. 35 e BGU 1062.

² Per i *munera personalia* vigeva la regola per cui erano idonei ad assumere la carica soltanto i soggetti possessori di un determinato πόρος; inoltre, tale liturgia non poteva essere assunta dovunque, ma solo dove era la loro origo (ἰδέα), e dove erano incolae o dove avevano la proprietà terriera senza domicilio (γεοῦχος).

³ L'uso di tali *escamotage* è del resto giustificato dalle ingenti spese gravanti sui liturghi. Anche i titolari delle ajraiv cittadine infatti erano sottoposti ai *munera patrimonii*. In P. Amh. 70 per esempio viene ordinata una riduzione delle spese alla ginnasiarchia, affinché i titolari della carica la esercitino προθυμότερον. Quanto appena detto sembra dimostrare che già verso la prima parte del II sec. (115 d.C.) le cariche municipali e non, un tempo molto ambite, venivano imposte con la forza.

⁴ In P. Oxy VIII 1119 ed in Pap. Würzburg si possono riscontrare alcune tracce del testo del decreto di Adriano sui privilegi accordati ai cittadini di Antinopoli e sulle conferme degli imperatori successivi. Ciò, con ogni probabilità, testimonia il fatto che *Pbecis* appartenesse alla categoria dei non privilegiati, che invece potevano essere costretti ad assumere ἀρχαί e λειτουργίαι anche al di fuori della loro ἰδέα, dove erano proprietari di possedimenti fondiari o erano semplicemente incolae.

⁵ Molto importante sembra la circostanza che l'uso di tale termine risulti attestato anche in fonti riguardanti le domande per ottenere il diritto di vendita dell'olio del monopolio e per la coltivazione, il trasporto e la vendita di papiri. Cfr. TAUBENSCHLAG, *The Law*, cit., pp. 289-290. Altri riferimenti al φόρος sono altresì riscontrabili in Pap. Lond. II, 255 in cui si parla di pagamento della tassa comunale (φόρος προβάτων) non direttamente allo stato, ma alla banca di Karanis.

⁶ Secondo MONTEVECCHI, *La papirologia*, cit., p. 157 i cittadini di Tolemaide godevano degli stessi privilegi di quelli di Alessandria. Da SB, 9016 si può ricavare che tale metropoli era dotata di una βουλή e di un κοινόν composto da magistrati.

Da quest'ultimo caso, inoltre, sembra potersi desumere anche una prestazione di garanzia per l'adempimento del servizio da parte del ginnasiarca *Aurelio Copres*.¹

Il ruolo strategico dei navigatori fluviali si può del resto ricavare dalla attenzione che la legislazione imperiale del III sec. d.C. vi poneva. In Pap. Giss. 40 II, infatti, Caracalla nel suo editto fa rientrare tra i soggetti che non saranno espulsi da Alessandria i *χοιρέμποροι* ed i *ναῦταιποτάμιοι*, proprio perché in tale epoca vigeva il principio del sostentamento alimentare della metropoli con l'aiuto della *χώρα*.²

Ultimo elemento decisivo per la attribuzione all'amministrazione annonaria di tali fonti sembra potersi desumere dal riferimento ad attrezzature tipiche del trasporto e del carico di grano contenute in Pap. Lond. III, 1164h. In tale documento, tra gli strumenti utili per la navigazione vengono elencati: tre tramogge per il grano (*ἐμβόλιον*), un misuratore (*μέτρον*) ed una bilancia (*ζυγόν*).

Anche su questa circostanza può fondarsi la convinzione che questo contratto sia stato stipulato tra un curiale (probabilmente uno degli *ἐπιμεληταὶ σίτου*, carica anch'essa liturgica) ed un *navicularius*. Tale soggetto infatti aveva il compito di immagazzinare il frumento nelle singole *civitates*, rispondendone con il proprio patrimonio, e consegnarlo ai *naukléroi*, i quali dovevano emettere a suo nome la ricevuta del *praefectus annonae* di Alessandria.

Infine, elemento comune a tutte le *misthoprasíai* sopra analizzate è rappresentato dalla somiglianza della loro struttura a quella dei contratti di subappalto di tasse e monopoli che sono giunte a noi. Anche in questo caso, infatti, si riscontra il riferimento al corrispettivo, ai termini per il subappalto, alla *βεβαίωσις*, alla clausola di riservato dominio del locatore fino a che il *φόρος* non venga interamente pagato, alle penalità per la rescissione del contratto, alla possibilità per il conduttore di avere una *partnership* con un *socius* ed alla facoltà di subentrare nell'accordo anche quando quest'ultimo aveva già avuto inizio.³

Tale circostanza sembra dimostrare ancora una volta l'uso di uno schema tipico per i contratti "pubblici", ovvero per quei negozi giuridici in cui una delle parti (o entrambe) è costituita da un soggetto obbligato ad assolvere compiti per conto dello stato.

Sotto il profilo privatistico e con specifico riferimento a BGU IV 1157 (10 a.C.), per di più, sembra evidenziarsi lo stretto legame tra le fattispecie negoziali del mutuo⁴ e

¹ Cfr. P. Flor. 2, dal quale emerge che lo stato richiedeva sempre più garanzie per i liturghi. Infatti, mentre nel II sec. soltanto i *cives* assumevano la garanzia, successivamente vengono citati anche gli *incolae*. Al riguardo cfr. WILCKEN, *Fondamenti della papirologia*, cit., p. 520. La creazione del ceti impiegatizio liturgico favorì la tendenza a scaricare il compito dell'esazione tributaria sui cittadini (sia villaggi, che metropoli), per addossare loro la responsabilità fiscale. In tal modo tutta la popolazione assumeva la garanzia nei confronti dell'amministrazione in quanto era la stessa comunità a proporre i destinatari degli obblighi liturgici. Cfr. BGU 235, 13 dove in occasione della presentazione degli addetti si afferma: *γνώμη καὶ κινδύων* (I. κινδύνων) τῶν ἀπὸ τῆς κώμης τῶν καὶ ἐγγυσημένων (I. ἐγγυσημένων). In tal modo il *πόρος* degli abitanti del distretto costituiva la base per la riscossione statale affidata ancora ai *praktoreis*. Dall'età dei Severi in poi, invece, la creazione della *βουλή* nelle varie *poleis* comportò, come nel caso di P. Oxy XVII, 2136, che la garanzia venisse addossata in parte sul Consiglio e in special modo sulle famiglie abbienti facenti parte di tale assemblea. Cfr. anche H. A. RUPPRECHT, *Kleine Einführung in die Papyruskunde* (trad. in italiano), Torino, 1999, pp. 1-266.

² Tale stretta dipendenza è testimoniata dall'editto di Giulio Alessandro (Dittenberger, *Or. Gr.* II 669, 4) in cui si afferma: "... τοῦ τῆν Αἴγυπτον ἐν εὐσταθείᾳ διαγούσαν εὐθύμως ὑπερητεῖν τῆι μεγίστηι τῶν νῦν κειρῶν εὐδαιμονία" OGIS II 669, 4.

³ Cfr. TAUBENSCHLAG, *The Law*, cit., pp. 291 sgg.

⁴ Anche se in questo caso si tratta con ogni probabilità di un *dáneion* fittizio.

della *misthoprasia*, relazione utile, questa, per consentire una tutela processuale efficace del secondo accordo usando il primo quale strumento di “garanzia”.

Anche dall’analisi di tale elemento, sembra emergere perciò, ancora di più, l’eterogeneità e l’estremo dinamismo del sistema contrattuale provinciale ed in special modo di quello posto al servizio dell’*annona* imperiale per l’adempimento di servizi di pubblica utilità.

COMPOSTO IN CARATTERE DANTE MONOTYPE DALLA
ACCADEMIA EDITORIALE, PISA · ROMA.
STAMPATO E RILEGATO NELLA
TIPOGRAFIA DI AGNANO, AGNANO PISANO (PISA).

★

Luglio 2014

(CZ 2 · FG 13)

